



Consiglio Regionale del Lazio

Rapporto sulla legislazione
e sull'attività regolamentare
della Regione Lazio
anno 2005

Servizio Legislativo

Settembre 2006

La pubblicazione è stata redatta dal Servizio Legislativo
del Consiglio regionale del Lazio
Direttore Costantino Vespasiano

Progetto e coordinamento:

Luigi Lupo

dirigente Area Assistenza tecnico-giuridica nelle materie concernenti l'assetto istituzionale, finanze e tributi, artigianato, industria, commercio, fiere e mercati, turismo, ordinamento della comunicazione.

Redazione:

Laura Bruni

Paola Carra

Francesco Drago

Giovanni Lavitola

Enrico Laurenti

Luigi Lupo

Ida Maietta

Teresa Malavenda

Anastasia Sciubba Di Nunzio

Alessandra Tartaglia

Paola Tiburzi

**Progetto grafico ed elaborazione
informatica:**

Daniele Coriddi

PREFAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione e sull'attività regolamentare della Regione Lazio, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, rappresenta un utile strumento di monitoraggio dell'attività normativa della nostra Regione sotto il duplice aspetto qualitativo e quantitativo. Esso costituisce un osservatorio privilegiato sul ruolo del legislatore regionale, profondamente cambiato e notevolmente rafforzato in virtù delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, dal quale è più facile comprendere le complesse interrelazioni esistenti tra i diversi livelli istituzionali regionali che guidano, e in parte condizionano, la produzione normativa.

Attraverso l'analisi delle leggi, espressione tangibile dei numerosi mutamenti organizzativi, culturali, economici e sociali che stiamo vivendo, è possibile cogliere il fondamentale ruolo che riveste, oggi più che mai, il legislatore regionale nello sviluppo di una società caratterizzata da una sempre maggiore dinamicità e complessità.

Il Rapporto, redatto utilizzando un linguaggio semplice e volutamente non specialistico, fornisce un importante contributo all'analisi normativa e sintetizza efficacemente l'attività del legislatore regionale, rappresentando chiaramente le principali tendenze che emergono dal *corpus normativo*.

Desidero esprimere il mio ringraziamento al Servizio Legislativo che, con grande impegno, ha curato la stesura di questo impegnativo lavoro, con l'auspicio che il nostro Consiglio regionale possa essere annoverato tra i migliori interpreti della nostra società, ed in grado di rispondere in maniera tempestiva ed efficace ai molteplici bisogni della collettività.

MASSIMO PINESCHI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

Pag 6

PARTE PRIMA

ATTIVITA' LEGISLATIVA

Capitolo primo

Analisi quantitativa e qualitativa delle leggi regionali

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Produzione legislativa nel suo complesso. | Pag. 9 |
| 2. Le materie oggetto della produzione legislativa. | Pag. 13 |
| 3. Modalità redazionali delle leggi. | Pag. 15 |
| 4. Forme di potestà legislativa utilizzate. | Pag. 17 |
| 5. Leggi vincolate. | Pag. 18 |
| 6. Tipologia normativa delle leggi. | Pag. 20 |
| 7. Strumenti per l'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia della normativa. | Pag. 22 |

Capitolo secondo

Descrizione sintetica dei contenuti delle leggi regionali

Pag. 23

Capitolo terzo

Proposte di legge regionale

Pag. 51

PARTE SECONDA

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Capitolo primo
I regolamenti regionali

1. Nota introduttiva

Pag. 81

FOCUS

Esito del giudizio di costituzionalità della legge regionale
27 febbraio 2004, n. 2 (sentenza n. 462/2005)

Pag. 98

INTRODUZIONE

Il secondo rapporto sull'attività normativa della Regione Lazio pone al centro dell'attenzione la produzione legislativa e regolamentare della Regione Lazio riferita all'anno 2005.

L'aver allargato, rispetto al precedente rapporto, il campo d'indagine anche ai regolamenti risponde all'esigenza di presentare un quadro completo della normazione regionale, tenuto conto che, a seguito della modifica della ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Giunta disposta dal nuovo Statuto, si è avuto modo di assistere ad una sempre maggiore utilizzazione dello strumento regolamentare.

La struttura del presente rapporto, comunque, ricalca pressoché interamente quella del precedente, che, a sua volta, aveva come preciso riferimento la metodologia e la terminologia adoperate dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati ¹ per la redazione del Rapporto nazionale, e dall'Osservatorio

¹ L'Osservatorio sulla legislazione è una struttura interservizi della Camera che effettua statistiche ed analisi sull'attività legislativa, fornendo anche un supporto informativo per il Comitato per la legislazione della stessa Camera. A partire dal 1998, l'Osservatorio, in collaborazione con gli uffici legislativi dei Consigli regionali e con i maggiori istituti di ricerca nazionali, pubblica annualmente il Rapporto sullo stato della legislazione, "con l'intento di analizzare le dinamiche di interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa (legislazione parlamentare, attività normativa del Governo, legislazione regionale, normativa comunitaria)".

legislativo interregionale per quanto riguarda gli specifici rapporti curati dalle singole Regioni, in ordine alla propria attività normativa.²

Il rapporto analizza in modo disaggregato le leggi regionali, sia in relazione a dati quantitativi, sia qualitativi (per tali ultimi intendendosi le caratteristiche dell'atto). Inoltre, descrive sinteticamente i contenuti di ciascuna legge evitando, volutamente, di utilizzare un lessico strettamente tecnico, e dà menzione delle proposte di legge presentate nell'anno di riferimento. Come nel precedente rapporto, le elaborazioni sono accompagnate da figure e tabelle che facilitano la lettura dei dati.

Oltre alla citata partizione relativa all'attività regolamentare della Regione, nel rapporto è presente, infine, un'esposizione dei contenuti e dell'esito di una recente sentenza della Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale di una legge del 2004 della Regione Lazio.

² L'Osservatorio Legislativo Interregionale – OLI – è un organismo costituito dai diversi uffici legislativi delle Regioni.

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

CAPITOLO PRIMO

ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE LEGGI REGIONALI

1. Produzione legislativa nel suo complesso. Nel corso del 2005 sono state promulgate 19 leggi regionali, di cui 15 nella fase finale della VII legislatura e 4 nell'ambito della VIII legislatura.

Circa il 60% – 11 leggi - risultano essere d'iniziativa della Giunta (*ll.rr. 1/05; 7/05; 8/05; 9/05; 10/05; 13/05; 15/05; 16/05; 17/05; 18/05; 19/05*), 6 d'iniziativa consiliare (*ll.rr. 2/05; 3/05; 4/05; 5/05; 11/05; 12/05*) e 2 d'iniziativa mista (Giunta e Consiglieri), nel senso che le leggi sono state approvate a seguito di un esame abbinato, effettuato in commissione, di proposte di legge aventi lo stesso oggetto (ambedue le leggi provenienti dalla Giunta e da Consiglieri sia di maggioranza che di minoranza – *ll.rr. 6/05 e 14/05*). Non vi è alcuna legge d'iniziativa popolare o degli enti locali.

Analizzando gli stessi dati in modo disaggregato, in base alla legislatura di pertinenza, si rileva che, per quanto concerne le leggi approvate nell'ambito della VII legislatura, quelle di esclusiva iniziativa della Giunta risultano essere 7 su 15, mentre relativamente alla *tranche* relativa alla VIII legislatura tutte e 4 le leggi provengono dall'esecutivo (tra queste ultime, peraltro, si riscontrano la legge di assestamento di bilancio e quella di autorizzazione per l'esercizio provvisorio del bilancio stesso, la cui iniziativa è riservata alla Giunta dall'ordinamento regionale).




Fig. 1. *Produzione legislativa in base ai soggetti dell'iniziativa.*

Tra le leggi d'iniziativa consiliare, 5 provengono da esponenti di gruppi di maggioranza (*ll.rr. 2/05; 3/05; 4/05; 5/05 e 11/05*) ed una da un gruppo dell'opposizione (*l.r. 12/05*).




Fig. 2. Leggi d’iniziativa consiliare ripartite in base all’appartenenza politica del titolare dell’iniziativa.

Le 19 leggi sono ripartite in 333 articoli (con una media di 17,5 articoli per legge) e in 732 commi (con una media, sempre per legge, di 38,5 commi). La sola legge finanziaria regionale consta di 82 articoli e di 228 commi e quella di assestamento di bilancio di 58 articoli e di 111 commi. La suddetta media, se si escludessero i dati riferibili alle due leggi a carattere finanziario, offrirebbe come risultati rispettivamente una media di 11,3 articoli e 23,1 commi per legge.

Le leggi interamente abrogate nel corso del 2005 sono 5; gli articoli abrogati ammontano complessivamente a 47 e i commi a 154. Se si pongono in relazione tali dati con quelli relativi al numero delle leggi, degli articoli e dei commi introdotti nell’ordinamento della Regione nell’anno in esame si evidenzia un saldo positivo per le leggi, gli articoli e i commi rispettivamente pari a +14, +286 e +578.

Si assiste, quindi, alla prosecuzione del *trend* che vede una diminuzione progressiva del numero delle leggi approvate annualmente. Tale fenomeno, che di per sé è riscontrabile anche per le leggi dello Stato e per quelle delle altre Regioni,

trova origine, da un lato, nel consolidamento dell'esercizio della potestà normativa regolamentare da parte della Giunta, che quindi "recupera" ambiti normativi in precedenza di esclusiva prerogativa dell'Assemblea legislativa, e, dall'altro, dalla frequente utilizzazione dello strumento della legge finanziaria – nonché della legge di assestamento di bilancio – per interventi normativi ad ampio raggio.

La durata media dell'*iter* legislativo – inteso come arco temporale che va dal momento dell'assegnazione della proposta di legge alla commissione competente in via primaria fino a quello di approvazione da parte dell'Aula – è di 321 giorni, sostanzialmente identica a quella di 325 giorni registrata per l'anno 2003, ma notevolmente superiore alla durata dell'*iter* legislativo – 196 giorni – relativo al 2004. Decisamente più breve è il lasso medio di tempo - 90 giorni, contro i 198 del 2003 e i 170 del 2004 - se la ricerca è circoscritta alle leggi d'iniziativa esclusiva della Giunta.

In particolare, 10 leggi hanno avuto un iter compreso tra 1 e 30 giorni; 3 leggi tra 181 e 360 giorni; 6 leggi, infine, ne hanno avuto uno superiore a 360.

NUMERO LEGGI	ITER (GIORNI)
10	1/30
-	31/90
-	91/180
3	181/360
6	Oltre 360

Tab. 1. *Durata iter delle leggi regionali.*

Per quanto concerne il termine per l'entrata in vigore, ben 8 leggi – pari al 42% del totale, ne prevedono uno ridotto rispetto a quello ordinario.

2. Le materie oggetto della produzione legislativa. Per quanto riguarda le materie oggetto di disciplina legislativa, l'analisi è effettuata in base alla codificazione *standard* adottata comunemente nei rapporti sulla legislazione e che si sostanzia nell'individuazione di 6 **macrosettori**, ognuno dei quali comprende le materie di seguito indicate:

- **MACROSETTORE A - ISTITUZIONALE:** organi regionali; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali;
- **MACROSETTORE B - SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE:** artigianato, industria e commercio, fiere e mercati; ricerca, trasporto e produzione di energia; professioni, turismo; agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; aziende di credito a carattere regionale;
- **MACROSETTORE C – TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE:** territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile;
- **MACROSETTORE D – SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA':** tutela della salute, alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; lavoro; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; spettacolo; sport;
- **MACROSETTORE E – FINANZA REGIONALE:** bilancio; finanze e tributi.
- **MACROSETTORE F – MULTISETORE:** comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Nel 2005 la produzione legislativa risulta così ripartita: 2 leggi (*ll.rr.* 1/05 e 2/05) relative al macrosettore A; 2 leggi (*ll.rr.* 4/05 e 13/05) al macrosettore B; 6 leggi (*ll.rr.* 3/05; 6/05; 7/05; 11/05; 17/05; 19/05) per il macrosettore C; 3 leggi (*ll.rr.* 5/05; 12/05; 15/05) per il macrosettore D; 5 leggi (*ll.rr.* 8/05; 9/05; 10/05; 16/05; 18/05) per il macrosettore E; una legge (*l.r.* 14/05) per il macrosettore F, in quanto a carattere intersettoriale.

Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, pur incidendo su più materie, sono state, per convenzione, classificate nel macrosettore E.




Fig. 3. Produzione legislativa ripartita per macrosettori di materie.

Analizzando più nel dettaglio, a livello di materie, si riscontra una legge a carattere prettamente istituzionale (*l.r.* 2/05), una strettamente relativa agli enti locali (*l.r.* 1/05); una alla protezione della natura e dell'ambiente (*l.r.* 19/05); due

ai trasporti (*ll.rr. 3/05 e 7/05*); una alla tutela della salute (*l.r. 15/05*); una ai servizi sociali (*l.r. 5/05*); una alla cultura (*l.r. 12/05*), una al commercio (*l.r. 4/05*); una all'agricoltura (*l.r. 13/05*); tre al territorio e urbanistica (*ll.rr. 6/05; 11/05 e 17/05*), cinque al bilancio, coincidenti con quelle precedentemente imputate al macrosettore E, ed una, infine, relativa sia alla tutela della salute che a quella dell'ambiente-prevenzione degli inquinamenti (*l.r. 14/05*).

3. Modalità redazionali delle leggi. Le leggi costituite da testi nuovi e quelle che apportano integrazioni, sostituzioni o modifiche a leggi già vigenti (cd. novelle) sono in pari numero (8 per ciascuna categoria); le restanti 3 adoperano una tecnica mista, cioè effettuano l'una e l'altra cosa.




Fig. 4. Modalità redazionali delle leggi regionali del 2005.

Rispetto ai due anni precedenti emerge una consistente diminuzione in termini percentuali dei testi nuovi: essi, infatti, costituivano nel 2003 i due terzi del numero complessivo e addirittura i tre quarti nel 2004, a fronte di poco più del 40% nell'anno in esame.




Fig. 5. Percentuali dei testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (Raffronto tra il 2003, 2004 e 2005).

Come già riscontrato nei due anni precedenti, si rileva l'assenza di leggi organiche di riordino normativo e di leggi di abrogazione generale di disposizioni che, pur formalmente ancora vigenti nell'ordinamento regionale, di fatto non esplicano più effetti o perché superate da successivi atti legislativi o perché non ne sia più stato disposto il finanziamento. Ugualmente non si riscontra alcun testo unico di settore.

4. Forme di potestà legislativa utilizzate. Le leggi incidenti su materie oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, risultano essere circa la metà del totale complessivo (9 su 19). Quelle relative a materie riconducibili alla potestà residuale o "esclusiva" della Regione (art. 117, quarto comma, Cost.) sono 8, mentre per 2 leggi (legge finanziaria 2005 e legge di assestamento di bilancio) il legislatore regionale si è avvalso di ambedue le tipologie di potestà.




Fig. 6. Ripartizione leggi regionali in base al tipo di potestà.

5. Leggi vincolate. Come già chiarito nel precedente rapporto sulla legislazione, ai fini della presente indagine, per *legge vincolata* si intende quell'atto legislativo che è posto in essere per corrispondere ad un obbligo a legiferare (anche se più correttamente dovremmo parlare di un obbligo a fare, essendo in taluni casi facoltà della Regione stabilire lo strumento - legge o provvedimento della Giunta o del Consiglio - attraverso il quale corrispondere al suddetto obbligo) previsto da un altro atto normativo gerarchicamente superiore, di origine comunitaria, statale e regionale (fonte statutaria).

Il suddetto obbligo a legiferare di per sé prescinde dai contenuti dell'atto che deve essere adottato, e va inteso soltanto in senso formale.




Fig. 7. Percentuale leggi vincolate rispetto al totale.

Tra le leggi promulgate nel corso del 2005 si rilevano 2 leggi vincolate da fonti europee (*ll.rr. 13/05 e 14/05*), una legge vincolata dalla normativa statale (*l.r. 15/05*) e 4 leggi vincolate ai sensi dello Statuto regionale (*ll.rr. 9/05; 10/05; 16/05; 18/05*), queste ultime tutte attinenti alla materia finanziaria e del bilancio.




Fig. 8. Ripartizione leggi regionali vincolate.

Complessivamente le leggi regionali vincolate rappresentano il 37% del totale, un dato pressoché analogo a quello riscontrato nel 2004, ma superiore a quello relativo al 2003.




Fig. 9. Percentuali leggi vincolate sul totale di ciascun anno (Raffronto tra il 2003, 2004 e il 2005).

6. Tipologia normativa delle leggi. La tipologia normativa fa riferimento alla struttura e a determinate caratteristiche dell'impianto della legge.

Sono classificate come leggi istituzionali quelle che incidono su funzioni e prerogative di organi regionali, sull'organizzazione dell'amministrazione, su enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione o su aspetti di rilievo istituzionale. Poiché gli elementi presi in considerazione sono quelli strutturali è quindi possibile che la stessa legge sia classificata quale istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale – istituzionale – per ciò che riguarda la classificazione, incontrata al paragrafo 2, per macrosettori di materie. Ad esempio, una legge che istituisca e disciplini l'organizzazione di un'azienda in campo sanitario sarà considerata istituzionale per quanto riguarda la tipologia

normativa e relativa al macrosettore D per ciò che concerne il macrosettore di riferimento.

Le leggi di settore sono quelle che hanno una certa rilevanza, quanto a contenuti e ad organicità, rispetto ad una materia ovvero ad un settore organico di materie.

Le leggi intersettoriali sono quelle che presentano aspetti relativi a più settori organici di materie.

Per leggi provvedimento si intendono non soltanto quegli atti normativi che disciplinano una precisa situazione e che quindi mancano dei caratteri di generalità ed astrattezza, ma anche quelle leggi – in genere di pochi articoli – che, pur non prive di tali caratteri, abbiano comunque una portata limitata.

Le leggi di cosiddetta manutenzione normativa – anch'esse composte da pochi articoli - sono quelle che apportano limitate modifiche ovvero introducono elementi integrativi o di specificazione – anche in forma di testo nuovo – a realtà normative già esistenti (ad esempio: proroga di un termine; previsione di un'ulteriore fattispecie rispetto a quelle già individuate dalla normativa previgente) etc.

Le leggi di bilancio, per convenzione, sono tutte quelle attinenti alla materia, ivi compresa la legge finanziaria.

Le leggi di abrogazione generale, infine, sono adottate nell'ambito della politica di semplificazione normativa e consistono in un articolo unico che disponga l'abrogazione di più leggi considerate implicitamente già abrogate ovvero ritenute comunque superate nel tempo.

In base alle indicazioni sopra riportate, è possibile individuare, per l'anno 2005, una legge a carattere istituzionale (*l.r. 2/05*); 9 di settore (*ll.rr. 1/05; 3/05; 4/05; 6/05; 7/05; 11/05; 12/05; 13/05; 19/05*); una legge intersettoriale (*l.r. 14/05*), 3 leggi di manutenzione normativa (*ll.rr. 5/05; 15/05; 17/05*) 5 di bilancio (*ll.rr. 8/05; 9/05; 10/05; 16/05; 18/05*).




Fig. 10. Classificazione leggi per tipologia normativa.

7. Strumenti per l’attuazione delle leggi e la valutazione dell’efficacia della normativa. Ai fini del presente rapporto sono considerati quali “strumenti per l’attuazione delle leggi” quegli atti, di natura regolamentare o propriamente amministrativa, destinati a dare attuazione, in via generale, alla legge e che da quest’ultima vengono espressamente contemplati.

La legislazione regionale del 2005 prevede complessivamente 40 atti che devono essere adottati da parte della Giunta, di cui 5 a carattere regolamentare; in cinque casi stabilisce il rilascio di pareri consultivi da parte della competente commissione consiliare.

Solo in pochi casi le leggi stabiliscono forme di verifica del loro grado di attuazione, e comunque, quando ciò avviene, tali adempimenti consistono in periodici obblighi di informativa nei confronti del Consiglio regionale. Sono in tal senso previste relazioni da parte di rappresentanti dell’esecutivo (art. 23 della l.r. 1/2005; art. 56 della l.r. 9/2005) ovvero da parte di organismi tecnici (art. 70 della l.r. 9/2005).

CAPITOLO SECONDO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLE LEGGI REGIONALI

Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1. *Norme in materia di polizia locale.*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 2 del 20 gennaio 2005.

La legge abroga la precedente normativa concernente la polizia locale amministrativa, che risale al 1990, sostituendola con una nuova disciplina, sempre a carattere organico, della materia.

L'intervento legislativo riguarda le funzioni della Regione, quelle degli enti locali e specificatamente i compiti dei corpi di polizia locale.

Alla Regione è riservata la definizione: dei criteri generali per l'organizzazione dei suddetti corpi di polizia, da esercitare attraverso l'emanazione di appositi atti di indirizzo; delle caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti, anche di autotutela, in dotazione ai corpi; delle forme di collaborazione e di coordinamento tra i vari corpi di polizia locale e dei criteri e degli incentivi per la loro gestione in forma associata. Costituiscono ulteriori prerogative della Regione la promozione di accordi e intese con lo Stato e gli enti locali, la realizzazione di un sistema centralizzato di formazione e di aggiornamento del personale dei corpi locali di polizia, la programmazione ed il finanziamento di interventi volti a migliorare i servizi nonché il monitoraggio complessivo in ordine alle modalità di espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale.

Gli enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, in forma anche associata, sulla base di propri regolamenti e nel rispetto di criteri e standard organizzativi dettati dalla Regione. Provvedono alla classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, in relazione alle specifiche esigenze operative dell'ente.

I corpi di polizia locale svolgono compiti di polizia amministrativa, di prevenzione e repressione delle infrazioni ai regolamenti locali, di accertamento e rilevazione connessi ai compiti istituzionali, di vigilanza sull'integrità del patrimonio pubblico, di vigilanza e di scorta relativamente agli enti di appartenenza, di soccorso nei casi di pubbliche calamità. Inoltre, esercitano funzioni di polizia tributaria in ordine ai tributi locali e di polizia giudiziaria, stradale e di pubblica sicurezza, così come previsto dalla normativa statale.

La legge in esame, infine, istituisce due organismi: la "Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata", quale sede di confronto per il raggiungimento di collaborazioni istituzionali e il "Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale", nonché promuove la costituzione della "Scuola regionale di polizia locale", quale associazione con personalità giuridica di diritto privato, avente come finalità la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale.

L.R. 13 Gennaio 2005, n. 2. *Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.*

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 2 del 20 gennaio 2005.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, l'art. 122, comma 1, della Costituzione prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

L'attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa concorrente in materia elettorale ha rappresentato, assieme al riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria (art. 123 Cost.), una tappa fondamentale dell'autonomia regionale, dal momento che la disciplina sulle elezioni regionali è sempre stata di competenza

esclusiva dallo Stato. Le principali fonti statali in materia sono a tutt'oggi: la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale [...] e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

In via transitoria, e fino all'adozione dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali, l'art. 5 della legge cost. 1 del 1999 ha costituzionalizzato il c.d. "Tatarellum" (vale a dire la legge 108/1968 e la legge 43/1995), correggendolo con la previsione secondo cui il candidato capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di consensi è proclamato Presidente della Giunta. Tale correzione si è resa necessaria al fine di rendere immediatamente operante la previsione costituzionale dell'elezione diretta del Presidente (art. 122 Cost.). Ne è conseguito, pertanto, che la disciplina statale elettorale ha continuato, sia nelle elezioni regionali del 16 aprile 2000 che in quelle 3-4 aprile 2005, a restare in vigore in tutte le Regioni prive del nuovo Statuto e della nuova legge elettorale regionale. Inoltre, in virtù del principio di continuità (secondo cui le disposizioni normative statali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia), anche la disciplina statale concernente l'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere regionale (legge 154/1981) è rimasta pienamente operante in quelle Regioni in cui mancava una normativa sul punto.

A seguito dell'approvazione da parte dello Stato dei nuovi principi fondamentali in materia (legge 2 luglio 2004, n. 165, "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"), alcune Regioni, prima dello scadere della VII legislatura regionale, hanno deliberato nuove norme in materia elettorale. La legge in esame ha stabilito nuove norme in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nonché in tema di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio.

Dal punto di vista formale non si tratta di una legge organica in materia elettorale, ma di un intervento parziale del legislatore regionale che va ad innestarsi sulla normativa statale, apportandovi modifiche. Ciò detto, la tecnica utilizzata non può non suscitare perplessità, dal momento che la legge regionale recepisce e al contempo modifica la legislazione statale. È sì vero che la Corte costituzionale nella sent. 196/2003 ha statuito che le Regioni possono disciplinare la materia elettorale effettuando il recepimento dei testi nazionali, ma in quella occasione la Corte ebbe anche modo di rilevare l'improprietà di una tecnica legislativa siffatta, che opera il recepimento e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale. Inoltre, così facendo si dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza (come, ad esempio, quelli che riguardano i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21 della legge 108/1968).

Dal punto di vista sostanziale, la legge regionale si limita a modificare solo alcuni aspetti della normativa statale, lasciando invariato l'impianto generale della stessa. In altre parole, la l.r. 2/2005 non va ad intaccare il cuore della normativa elettorale statale (il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi), incidendo esclusivamente su aspetti secondari che non alterano la sostanza del c.d. "Tatarellum".

In particolare, l'art. 3, comma 1, ha disposto l'innalzamento del numero dei Consiglieri a 70 membri, più il Presidente della Regione. In realtà si trattava di una scelta già imposta dallo Statuto, ma occorre una modifica normativa che raccordasse la legislazione elettorale all'aumentato numero dei membri dell'Assemblea previsto dallo Statuto. Sempre al comma 1 dell'art. 3, il legislatore regionale ha aumentato, altresì, il numero dei seggi attribuiti alla lista regionale vincente (14 più il Presidente).

L'art. 3, comma 2, ha introdotto l'obbligo di rappresentanza dei due sessi all'interno di ogni gruppo di liste in misura non superiore ai due terzi. Si tratta di una previsione che va nella direzione di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive tra donne e uomini, così come oggi impongono la Costituzione (art. 117, comma 7) e lo Statuto (art. 19, comma 2). Qualora la proporzione dei due terzi non venisse rispettata, i movimenti e i partiti politici presentatori delle liste sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Per quanto riguarda, invece, le liste regionali, l'art. 3, comma 3, ha imposto la presenza di un egual numero di uomini e donne, pena l'inammissibilità della lista regionale.

Al fine di promuovere la rappresentanza di ciascuna Provincia all'interno del Consiglio (art. 19, comma 2, Statuto), l'art. 3, comma 3, ha inoltre previsto che all'interno del listino regionale vi debba essere almeno un candidato residente per ciascuna provincia. Anche in questo caso, il mancato rispetto della disposizione comporta l'inammissibilità della lista regionale. È evidente come la disposizione *de qua*, pur favorendo la rappresentanza di ciascuna provincia, non sia comunque in grado di garantire, di per sé, quella rappresentanza consiliare di tutte le province cui fa riferimento lo Statuto.

Venuta meno la figura del Commissario di Governo (in virtù dell'abrogazione dell'art. 124 Cost.), gli artt. 4 e 5, comma 2, hanno attribuito al Presidente della Regione il compito di indire le elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni.

L'art. 8 ha invece disposto l'esonero dalla sottoscrizione (ma con efficacia solo per le elezioni della VIII legislatura regionale) per le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio e per le liste espressione di partiti o gruppi politici che nell'ultime elezioni per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno nella Circoscrizione n.

III – Italia centrale (medesimo esonero si applica per i candidati alla carica di Presidente della Regione e per le liste regionali collegate alle liste esonerate).

L'art. 9 ha dettato alcune norme in materia di spesa per la campagna elettorale.

Infine, l'art. 7 ha introdotto un regime di ineleggibilità per i presidenti di provincia e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che intendono candidarsi alla carica di consigliere o di Presidente della Regione. Tale previsione costituisce una rilevante novità, atteso che, secondo l'art. 4 della legge 154 del 1981, i presidenti di provincia e i sindaci (assieme agli assessori) dei comuni compresi nel territorio della Regione sono incompatibili alle cariche elettive regionali; ivi inclusi, quindi, i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia della Regione che la legge regionale oggi annovera tra gli ineleggibili. L'art. 7 della l.r. 2/2005 sembra comunque allinearsi ai nuovi principi fondamentali in materia di ineleggibilità e incompatibilità introdotti dalla legge 165/2004, secondo cui le Regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità valutando se le attività o le funzioni del candidato siano tali da turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati (art. 2, comma 1, lett. a), legge 165/2004).

Legge regionale 14 gennaio 2005, n. 3. *Modifica alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52. (Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 29 gennaio 2005.

La modifica apportata dalla presente legge riguarda in particolare la destinazione dei proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale che abbiano contravvenuto all'obbligo di munirsi del titolo di viaggio e di esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

La disposizione modificata prevede che ai soggetti esercenti il servizio di trasporto siano destinati tutti i proventi delle sanzioni; non solo, come era previsto nel testo precedente alla modifica, le somme introitate a titolo di pagamento in misura ridotta, quelle cioè derivanti dal pagamento contestuale all'accertamento delle violazioni, ma anche le somme derivanti dalle ordinanze di ingiunzione.

La nuova disposizione prevede, inoltre, che i proventi delle sanzioni applicate vengano iscritti nei bilanci di esercizio come proventi da traffico; ciò al fine di contribuire al conseguimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, nella misura prevista dalla normativa statale e fatta propria dalla legge regionale in materia di trasporto pubblico locale.

Legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4. Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 29 gennaio 2005.

La legge disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e fissa gli obiettivi e gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita.

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica attiene alla materia del commercio e a quella *trasversale* della tutela della concorrenza ed era già prevista una disciplina a livello statale prima della riforma del titolo V della Costituzione.

La Regione Lazio, compendio una scelta diversa rispetto ad altre Regioni che hanno preferito adottare atti di indirizzo o circolari indirizzate ai comuni, è intervenuta con legge e ha disciplinato in modo organico sul sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, peraltro riproducendo in buona parte quanto già precedentemente disposto dalla normativa statale.

In particolare, la legge detta nei primi articoli le definizioni dei punti vendita esclusivi e non esclusivi e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

ai punti vendita non esclusivi. Per questi ultimi è prevista una disposizione che, analogamente a quanto precedentemente stabilito da altre Regioni in appositi atti di indirizzo, fissa delle condizioni più restrittive per il rilascio di diritto dell'autorizzazione agli esercizi che abbiano effettuato la fase di sperimentazione. I suddetti atti di indirizzo regionali, peraltro, erano stati oggetto di pronuncia da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, perché ritenuti contrari ai principi generali posti a tutela della concorrenza.

Nessuna norma innovativa rispetto alla disciplina statale è contenuta negli articoli che riguardano l'esenzione dall'autorizzazione, la parità di trattamento che i punti vendita devono garantire alle diverse testate o alle diverse tipologie di quotidiani e periodici e le modalità di vendita.

Una particolare disposizione, contenuta all'articolo 7, riguarda la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di vendere prodotti diversi da quelli editoriali, cioè prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati; la vendita di questi prodotti è comunque subordinata alla disciplina dell'attività prevalente della vendita dei prodotti editoriali.

Le successive disposizioni riguardano la pianificazione comunale; ne indicano gli obiettivi e fissano in modo puntuale indirizzi ai comuni sulla predisposizione e sul contenuto dei piani. Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla normativa statale, che si riferisce solo ai punti vendita esclusivi, si estende l'ambito di applicazione ad entrambe le tipologie dei punti vendita.

Legge regionale 14 gennaio 2005, n. 5. *Disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale).*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 29 gennaio 2005.

La legge apporta integrazioni alla l.r. 15/2001, che prevede interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale,

introducendovi disposizioni per favorire il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Tra gli interventi finanziabili dalla Regione vengono, così, inserite le opere di ristrutturazione dei beni confiscati. Il contributo può essere concesso o ai comuni o direttamente alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche o ai centri di recupero e cura, a cui siano stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Viene, poi, prevista, come nuovo ulteriore compito dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la promozione di protocolli di intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, per disciplinare le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati nel territorio regionale, in modo da poterne dare la più ampia diffusione ai soggetti potenzialmente interessati.

Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6. *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.*
Publicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 4 del 10 febbraio 2005.

La legge, attraverso puntuali interventi di modifica della preesistente normativa regionale sul regime urbanistico dei terreni gravati da usi civici, attribuisce ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti la liquidazione degli usi stessi qualora gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio consentendo loro, al verificarsi di determinate condizioni, di ridurre l'importo dovuto per la liquidazione fino al sessanta per cento.

La legge disciplina, altresì, le procedure e le condizioni al verificarsi delle quali comuni, università e associazioni agrarie possono alienare propri terreni gravati da usi civici ai relativi occupatori, nel caso di terreni già edificati, o con le procedure di asta pubblica, nel caso di terreni divenuti edificabili. Non possono comunque essere alienati terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici.

Relativamente ad entrambe le fattispecie, liquidazione e alienazione, è disciplinata la destinazione dei relativi corrispettivi.

E' subordinato, infine, ad autorizzazione della Regione il mutamento di destinazione e l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico non edificabili.

Legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7. *Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n.32 e dalla legge 16 giugno 2003, n.16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 febbraio 2005.*

La legge modifica sotto vari profili la vigente disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea. La principale innovazione riguarda l'introduzione dell'obbligo, per il servizio di taxi e di noleggio con conducente, sia di iniziare il servizio sia di prelevare l'utente esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione. Le uniche eccezioni consentite a questo obbligo riguardano tre fattispecie: i comuni ove non esiste un servizio di taxi o di noleggio con conducente, nei quali casi, però, è prescritto che tale servizio sia reperito nel comune più vicino che ne sia provvisto; i collegamenti con porti e aeroporti, per i quali sono autorizzati anche i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente rilasciate dal comune capoluogo di Regione; infine, i servizi di trasporto pubblico non di linea, prestati in esecuzione di contratti con enti pubblici e privati, nei casi individuati dalla Giunta regionale, purchè il contratto sia stipulato con titolari muniti di licenza o autorizzazione rilasciata dai comuni ove hanno sede gli enti stessi.

Altri aspetti rilevanti riguardano l'inasprimento delle sanzioni e l'attribuzione alle province della competenza relativa alla determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi

di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei loro regolamenti, il numero dei veicoli necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

Alcune disposizioni riguardano solo il noleggio con conducente, quali quella sull'obbligo di disporre di una rimessa nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e quella sul registro che contenga l'elenco nominativo dei collaboratori e lavoratori dipendenti e la forma di rapporto di lavoro istituito.

La disciplina transitoria prevede, tra l'altro, la sospensione del rilascio, da parte dei comuni, di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai criteri che dovranno essere fissati dalle province.

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 8. Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 8 al Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 febbraio 2005.

Attraverso la legge è approvato il rendiconto generale della Regione per l'anno 2003, che costituisce atto dovuto ai sensi dell'art. 59 dello Statuto. Esso espone, nel conto del bilancio, le risultanze delle entrate e delle spese e, nel conto del patrimonio, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali nonché la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. In particolare:

- sono accertate le entrate a vario titolo della Regione per l'esercizio di competenza e, nell'ambito di esse, individuate quelle riscosse e quelle ancora da riscuotere;
- sono determinate le spese impegnate nell'esercizio 2003 in termini di competenza e individuate quelle pagate, quelle ridotte e le restanti da pagare;
- è effettuato il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio, determinando così la differenza complessiva tra i predetti valori;

- sono stabiliti i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio;
- è determinato l'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2003, risultante dalla somma dell'avanzo di cassa per il 2002, aumentata dalle riscossioni introitate e diminuita della somma dei pagamenti effettuati nel corso del 2003;
- è determinato l'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003, risultante dall'avanzo di cassa come sopra individuato, aumentato del dato relativo all'entità dei residui attivi al 31.12.2003 e diminuito dell'entità dei residui passivi alla stessa data;
- è determinato l'avanzo di amministrazione risultante a seguito di ulteriori operazioni contabili.

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.*

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 febbraio 2005.

La legge finanziaria determina il livello massimo del ricorso al mercato finanziario da parte della Regione per l'esercizio 2005; autorizza il rifinanziamento per lo stesso anno di una serie di leggi regionali vigenti e stabilisce norme per il controllo della spesa. La legge, inoltre, detta diverse disposizioni sia di modifica alla legislazione vigente sia in relazione a nuovi interventi della Regione.

Per quanto riguarda la materia istituzionale, si segnalano le disposizioni, contenute nell'articolo 71, di prima attuazione delle norme statutarie relative alle nomine ed alle designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti da essa dipendenti. Lo Statuto prevede, infatti, che la normativa regionale venga adeguata alle nuove previsioni statutarie entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso. In particolare, l'articolo in esame dispone che le norme statuarie concernenti la competenza e le modalità relative alle nomine e designazioni nonché quelle che disciplinano la decadenza dalla carica di componente degli

organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione degli incarichi dirigenziali presso la Regione, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi stessi successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto. A tal fine, la norma dispone che gli incarichi presso enti pubblici dipendenti e gli incarichi dirigenziali relativi a posizioni apicali, cessano di diritto entro i termini previsti dalle disposizioni statutarie.

Tra le disposizioni relative al macrosettore "sviluppo economico e attività produttive" si segnala l'art. 18, che destina risorse per la costituzione di un consorzio regionale operante nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, nell'ambito del quale è prevista la partecipazione, anche in quota maggioritaria, dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.. E' previsto che le attività del consorzio, la cui costituzione è finalizzata a favorire la crescita dell'occupazione del settore, debbano essere volte principalmente all'individuazione ed allo sviluppo di processi formativi, alla predisposizione di modelli e ruoli professionali, nonché all'ottimizzazione delle risorse disponibili ed al supporto nei processi di organizzazione aziendale. I criteri, le modalità e le condizioni per la costituzione del consorzio, così come le modalità d'individuazione, secondo procedure di evidenza pubblica dei partners regionali, sono demandati ad una successiva deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 60 prevede una proroga dell'operatività del fondo di garanzia istituito dall'articolo 52 della legge finanziaria per l'anno 1997, relativamente a quegli interventi non regolati dalla convenzione Regione-Unionfidi del 2004, ed in particolare in relazione al rilascio di garanzie in favore di imprese e soggetti non rientranti nella nuova disciplina. A tale scopo, Regione e Unionfidi provvedono, d'intesa, ad apportare le opportune modifiche alla convenzione esistente, individuando, al contempo, le specifiche tipologie di applicazione.

L'articolo 67 apporta modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, in materia di commercio, che riguardano differenti ambiti della disciplina. Due modifiche sono inserite nelle disposizioni comuni della legge regionale: la prima introduce una specifica disciplina sui requisiti professionali per l'esercizio

dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare; la seconda, riguarda il numero massimo dei membri dell'Osservatorio regionale per il commercio, che viene aumentato da venticinque a trenta. Alcune modifiche sono apportate alle disposizioni relative all'attività di vendita al dettaglio su aree private: viene modificata la misura, in percentuale, di superficie da destinare agli esercizi di vicinato rispetto alla superficie di vendita complessiva dei centri commerciali; viene inoltre inserito un ulteriore prodotto a quelli per i quali è consentita la vendita esclusiva congiunta, all'ingrosso e al dettaglio, nello stesso locale; infine si sottopone espressamente la disciplina della vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio alle norme relative agli esercizi di vicinato. Due modifiche riguardano le disposizioni relative ai criteri che adottano i comuni per il rilascio di autorizzazioni alle medie strutture di vendita: la prima inserisce, tra la documentazione necessaria da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di superficie di esercizio commerciale, una relazione tecnico-commerciale che consenta al comune di valutare complessivamente la struttura commerciale; la seconda prevede che non sia assoggettata agli indici del documento programmatico l'autorizzazione all'apertura di esercizi in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme. Con l'ultima di questa serie di modifiche viene introdotta la disciplina delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio di attività, in particolare nel caso di recidiva. Ulteriori modifiche riguardano le disposizioni relative all'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche: la prima introduce criteri di priorità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di posteggi stagionali; la seconda adegua alla prima modifica le disposizioni sulle procedure per il rilascio dell'autorizzazione; la terza modifica aggiunge una precisazione alla disposizione sulla scrittura privata, mediante la quale siano avvenuti la cessione o l'affidamento in gestione dell'azienda. Con l'ultima modifica viene aggiunto un articolo che prevede la valorizzazione da parte della Regione e gli enti locali degli esercizi commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali.

L'articolo 23, attraverso una modifica alla legge istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell' agricoltura del Lazio-ARSIAL, consente all'Agenzia stessa, per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti, di promuovere la costituzione o di partecipare a società, fondazioni, o consorzi aventi come scopo la realizzazione o gestione di programmi, iniziative e attività per lo sviluppo del settore agricolo, zootecnico ed agroalimentare. A tal fine è demandata alla Giunta regionale l'emanazione di apposite direttive.

Diverse disposizioni della legge in esame hanno per oggetto le materie riconducibili al macrosettore C.

Per ciò che riguarda le opere pubbliche, l'art. 30 stabilisce che i finanziamenti concessi agli enti locali, e da questi utilizzabili solo con procedura di gara, sono confermati negli esercizi finanziari successivi a quello relativo all'anno di finanziamento, a condizione che pervenga, entro il 15 ottobre, apposita comunicazione all'assessorato promotore del finanziamento, attestante l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi. La data del 15 ottobre è riferita all'esercizio successivo a quello a) del finanziamento, per i finanziamenti in conto capitale b) dell'adesione di massima alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, per i finanziamenti in conto mutuo. Nel caso di opere particolari o complesse, detta data è invece riferita al secondo esercizio successivo a quello del finanziamento. Qualora detta comunicazione non pervenga entro il termine fissato, l'autorizzazione alla spesa decade ed il finanziamento deve intendersi revocato, salvo che entro tale termine non sia stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori e il direttore regionale competente per materia abbia concesso un'eventuale proroga fino al 30 aprile dell' anno successivo a quello di scadenza del termine. Per i lavori d'importo non superiore a 200 mila euro viene inoltre stabilito che il prescritto parere tecnico - amministrativo possa essere espresso direttamente dalle strutture competenti per il finanziamento.

L'art. 29, apporta modifiche alla composizione del comitato regionale per i lavori pubblici, organo di consulenza tecnico - amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione o d'interesse regionale, e soprattutto amplia

le fattispecie per le quali sussiste l'obbligo, da parte di detto organo, di esprimere pareri. Tale obbligo viene quindi esteso anche per i progetti preliminari, nel caso di concessione o appalto concorso o di opere strategiche; per le concessioni di piccole e grandi derivazioni di acque pubbliche di competenza rispettivamente della provincia e della Regione, qualora siano state proposte opposizioni o vi siano domande concorrenti; per le istanze volte ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, avanzate da soggetti privati promotori delle espropriazioni e necessarie per l'esecuzione di opere ed interventi previsti da leggi speciali; per altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedano il preventivo parere di organi consultivi in materia di lavori pubblici.

L'art. 37 amplia il numero delle fattispecie per le quali la Regione si riserva, nelle materie di difesa del suolo e risorse idriche, le funzioni amministrative non espressamente conferite agli enti locali, estendendo la propria competenza anche all'utilizzazione e alle concessioni dei beni del demanio marittimo, nonché alle autorizzazioni all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. Lo stesso articolo poi attribuisce al comitato tecnico scientifico per l'ambiente, in attesa dell'istituzione della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, la competenza al rilascio del prescritto parere per l'impiego di materiali provenienti da fondali marini. Viene stabilita inoltre la data del 31 dicembre 2005 quale termine per l'emanazione, da parte della Regione, di un regolamento che disciplini il procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modifica e l'estinzione delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche.

Nelle materie urbanistica e ambientale, ancora, l'articolo 39 modifica alcune disposizioni della normativa regionale di settore in materia di aree naturali protette regionali, ed in particolare quelle relative al riordino delle aree naturali protette istituite prima dell'approvazione di tale normativa. Due sono le modifiche introdotte: la prima riguarda le leggi istitutive di aree naturali protette per le quali sono istituiti di diritto, ai sensi della vigente normativa, i nuovi enti di gestione (a seguito di tale modifica tali leggi devono essere adeguate all'attuale normativa

mediante specifiche proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale); la seconda modifica, invece, riguarda il piano di assetto ed il regolamento delle aree naturali protette (tali strumenti di pianificazione seguono la procedura prevista dalla attuale normativa oltre che nel caso in cui non siano vigenti o non siano stati approvati in via definitiva dagli organismi di gestione, come già previsto, anche nel caso in cui siano stati solo adottati dagli organismi stessi).

L'articolo 49 promuove, in attesa del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria, misure straordinarie ed urgenti di politica ambientale per gli anni 2005, 2006 e 2007. A tal fine, prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un programma triennale mirato al perseguimento dei seguenti obiettivi: riduzione diretta delle fonti di inquinamento e riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera. Il primo obiettivo va realizzato attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli fino a 200 cc., circolanti e non conformi alla normativa comunitaria, e sulla base di accordi con le relative industrie costruttrici; il secondo obiettivo mediante l'introduzione, nelle zone ad alto rischio ambientale, di tecnologie atte a ridurre gli inquinanti e sulla base di protocolli d'intesa con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA). Per gli adempimenti di propria competenza, la Regione si avvale dell' Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A..

Con l'articolo 12 sono poi modificati alcuni dei criteri tecnici ai quali devono attenersi i comuni nell'indicare, all'interno del proprio strumento urbanistico, le disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre.

In materia edilizia, gli articoli 8 e 9 riguardano il controllo sulle cooperative che fruiscono di contributi pubblici e prevedono che la funzione di vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle stesse non sia più attribuita ai comuni ma venga riservata alla Regione, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a.. Tale previsione viene espressamente inserita sia nel testo della l.r. 12/1999, che costituisce la normativa di settore in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 8), sia nel testo della l.r. 14/1999, che più in generale disciplina l'organizzazione delle funzioni a livello

regionale e locale, ai fini del decentramento amministrativo (art. 9). L'articolo 10 introduce rilevanti disposizioni relativamente all'alienazione di unità immobiliari di proprietà delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Lazio (ATER). In particolare, precisa i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; consente agli acquirenti di unità immobiliari ad uso non abitativo di poter alienare le stesse anche prima del termine di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto, qualora versino interamente il prezzo di cessione; stabilisce, infine, che i proventi derivanti dalle alienazioni devono essere prioritariamente destinati alla redazione dei piani di risanamento delle ATER. L'articolo 35 facilita la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia volti ad adeguare gli esercizi e i luoghi di lavoro alla normativa prevista a tutela della salute dei non fumatori, prevedendo che gli stessi interventi possano derogare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi qualora non comportino aumenti di cubatura e la relativa domanda di permesso di costruire sia accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato che attesti la specifica finalità degli interventi.

Per quanto concerne il trasporto pubblico non di linea, attraverso l'art. 54 si modificano le disposizioni transitorie da ultimo introdotte nella legge regionale che disciplina tale materia, ponendo un termine alle province per determinare i criteri cui devono attenersi i comuni nel calcolo del fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e ai comuni per adeguare a tali criteri i propri regolamenti. Fino a tale momento, ma comunque per non più di sei mesi, viene sospesa l'applicazione di alcune delle ultime modifiche alla disciplina regionale del noleggio con conducente.

In relazione alle materie rientranti nel macrosettore D, con l'articolo 13 viene ad essere istituito nel bilancio regionale un apposito fondo destinato a finanziare interventi di sostegno e qualificazione delle imprese sociali, al fine di rafforzare l'offerta e la qualità dei servizi sociali rivolti ai disabili, ai minori e agli anziani, nonché incentivare l'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/ 1991, concernente la disciplina delle

cooperative sociali. Vengono definite imprese sociali gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi della normativa vigente e le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, che esercitano in via stabile e principale un'attività di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Per quanto concerne, infine, gli interventi a carattere multisettoriale, si menziona l'articolo 55, il quale, al fine di riqualificare i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, prevede la possibilità di inserire, all'interno dei protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 14 della legge finanziaria per l'anno 2003, iniziative tese alla valorizzazione ed al sostegno di tradizionali attività commerciali, artigianali, culturali e sociali. A perseguire tale scopo contribuiscono risorse comunitarie, statali e regionali, anche nella forma di finanziamenti alle imprese, nel rispetto dei limiti "de minimis" stabiliti dalla normativa comunitaria.

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale n. 5 del 19 febbraio 2005.

La legge quantifica il totale delle entrate e delle spese della Regione previste per l'anno 2005, sia in termini di competenza che di cassa. Contiene, inoltre, disposizioni autorizzative nei confronti dell'amministrazione all'assunzione di mutui e, in alternativa, alla contrazione di prestiti obbligazionari nonché l'autorizzazione alla rinegoziazione di mutui già in essere, con la possibilità di procedere anche alla loro estinzione anticipata.

In deroga a quanto sancito dalla normativa regionale vigente in materia di contabilità, e quando ciò sia necessario per consentire la copertura dei disavanzi del servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, è data la possibilità alla Giunta di operare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente relativi a

differenti unità previsionali di base, ad esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

La legge detta poi diverse disposizioni finanziarie specifiche relative a singole iniziative ed interventi, tra i quali quella relativa allo stanziamento destinato all'implementazione delle attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla vigilanza, alla formazione, alle campagne di informazione e di diffusione della cultura della sicurezza; numerosi altri contributi sono destinati ai comuni per finanziare opere pubbliche nel settore sportivo, ricreativo e delle infrastrutture.

La legge, infine, dispone l'approvazione dei bilanci di previsione di enti dipendenti dalla Regione.

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 11. *Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di usi civico e relative norme transitorie) e successive modifiche.*

Publicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino Ufficiale n. 6 del 28 febbraio 2005.

A breve distanza dall'approvazione della legge regionale n. 6 del 2005, la Regione interviene nuovamente nella materia del regime urbanistico degli usi civici con una modifica alla legge regionale di riferimento nella materia. La finalità, relativamente al divieto di alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli, è quella di specificare che il divieto stesso riguarda non genericamente tutte le fattispecie di vincoli paesistici ma esclusivamente quelli imposti a tutela dei parchi, delle aree protette, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.

Legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12. *Tutela e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2005.

La legge interviene a sostegno di iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dei dialetti del Lazio, quali, tra l'altro, attività di ricerca storica e linguistica, organizzazione di seminari e convegni, realizzazione di opere letterarie e teatrali, iniziative editoriali e audiovisive nonché iniziative rivolte alla popolazione scolastica. A tal fine, la legge istituisce l'Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio, ente pubblico dipendente dalla Regione, con il compito di svolgere tutte le attività utili per il conseguimento delle finalità della legge ed in particolare stabilire rapporti di collaborazione con altri enti ed istituzioni, avviare l'elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico dei dialetti, provvedere all'istituzione di una biblioteca e videoteca specializzata. La legge, infine, prevede l'istituzione, nell'ambito delle strutture della Giunta regionale, di un centro regionale di documentazione, con il compito di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall'Istituto e da altre fonti.

Legge regionale 2 marzo 2005, n. 13. *Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.*
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 10 marzo 2005.

La legge dà attuazione alla normativa comunitaria che prevede la sanatoria dei vigneti impiantati contravvenendo alle disposizioni comunitarie ed introduce nuove disposizioni a salvaguardia del patrimonio vitivinicolo.

In particolare, disciplina la regolarizzazione dei vigneti abusivi; precisa che tale regolarizzazione comporta l'autorizzazione per le superfici interessate a produrre vino da commercializzare; stabilisce che i vigneti irregolarmente impiantati, per i quali non è concessa la regolarizzazione, non devono essere estirpati, rettificando un'errata interpretazione della normativa comunitaria da parte del legislatore statale; riduce alcune sanzioni amministrative per il controllo

del potenziale produttivo vitivinicolo stabilite a livello statale; rimette, infine, a uno o più regolamenti regionali l'attuazione dei regolamenti comunitari volti a disciplinare il potenziale produttivo vitivinicolo ed i relativi meccanismi di mercato.

Legge regionale 31 marzo 2005, n. 14. *Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon.*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 aprile 2005.

La legge intende tutelare la salute pubblica e il patrimonio ambientale dai rischi connessi all'esposizione al gas radon mediante la previsione di un piano regionale adottato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente.

Il piano, oltre a delimitare le aree e ad individuare gli edifici ritenuti a rischio, stabilisce le misure e gli interventi necessari per prevenire e ridurre i rischi connessi all'esposizione al gas radon e detta i criteri ai quali i comuni devono attenersi sia per la definizione nei regolamenti edilizi di prescrizioni costruttive e di accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni su aree a rischio, sia per la predisposizione di progetti di recupero e di risanamento degli edifici a rischio già esistenti; progetti, questi ultimi, finanziati dalla Regione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La Giunta regionale, inoltre, è tenuta ad individuare, nell'ambito delle aree delimitate dal piano, le zone e i luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon. I comuni e le province, a loro volta, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale al piano regionale.

Legge regionale 31 marzo 2005, n. 15. *Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana).*

Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 aprile 2005.

La legge modifica alcuni articoli della l.r. 11/1999 relativamente ai compiti dell'Istituto zooprofilattico, nonché alle competenze dei suoi organi, quali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale e il collegio dei revisori.

Per quanto concerne i nuovi compiti dell'Istituto, la legge stabilisce che la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, convochi annualmente una riunione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per individuare le linee guida della programmazione dell'esercizio successivo, assicurando la partecipazione dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. E' previsto, inoltre, il coinvolgimento dell'Istituto nella determinazione delle politiche agrozootecniche, alimentari e ambientali, anche mediante specifiche azioni nell'ambito del piano sanitario regionale.

Analogamente a quanto previsto per le aziende sanitarie, è poi perseguito l'obiettivo dell'aziendalizzazione: al direttore generale è affidata la responsabilità gestionale; il consiglio di amministrazione si configura come organo di indirizzo e di valutazione degli atti gestionali del direttore e valuta, pertanto, la conformità di tali atti con gli indirizzi del consiglio medesimo.

Legge regionale 15 settembre 2005, n. 16. *Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005.*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale n. 26 del 20 settembre 2005.

La legge innanzitutto opera variazioni allo stato di previsione delle entrate e a quello delle spese; inoltre, detta disposizioni relative a diverse materie.

In tema di partecipazione finanziaria all'attività di enti privati, si segnala l'art. 40 che autorizza la Regione ad acquisire il 51 per cento delle azioni della Lazio Service S.p.a., società che eroga servizi al settore pubblico ed ai privati per il migliore impiego delle risorse umane ed economiche, nonché l'articolo 52 che parimenti autorizza la Regione ad aderire, in qualità di socio, e attraverso la

sottoscrizione di quote del fondo sociale, alla Fondazione “Musica per Roma”, al fine di promuovere la maggior diffusione della cultura musicale e di valorizzare le attività dell’Auditorium-Parco della Musica di Roma nell’intero territorio regionale.

Tra le iniziative per lo sviluppo economico e sociale si segnalano (art. 9) quella di finanziamento del Quadro cittadino di sostegno ai municipi di Roma, che è costituito da un programma pluriennale di sviluppo al quale partecipano, oltre alla Regione, il Comune e la Provincia di Roma, e l’altra, sempre a carattere finanziario, volta alla realizzazioni di interventi urgenti per far fronte alla grave situazione occupazionale nella provincia di Rieti. In materia di agricoltura, l’art. 25 istituisce, presso il competente assessorato, l’osservatorio sulle aree rurali e sul sistema agroalimentare della filiera regionale, avente i compiti di acquisire ed elaborare i dati dell’agricoltura regionale, monitorare l’attuazione del piano di sviluppo rurale nonché di predisporre le linee della programmazione, anche in riferimento alla nuova politica agraria della Comunità europea.

Nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità sono disposti stanziamenti per l’implementazione delle attività di prevenzione e sicurezza del lavoro (art. 45), la realizzazione di progetti di volontariato e assistenza socio-sanitaria in favore dei degenti ospedalieri e dei malati terminali (art. 46) e per l’assistenza domiciliare dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer (art. 47), la messa in sicurezza delle aree sciabili, la costituzione di una rete di teatri di cintura metropolitana nelle aree periferiche di Roma e nei comuni limitrofi.

Per quanto concerne il territorio, sono stabiliti interventi finanziari per la verifica ed il monitoraggio della situazione statica dei fabbricati ubicati nell’area delle “Acque àlbule” dei Comuni di Tivoli e di Guidonia, interessata da fenomeni di dissesto geologico.

Nell’ambito degli articoli dedicati alla tutela dell’ambiente, sono previsti interventi molteplici. L’obiettivo del risparmio energetico e dell’incremento dell’uso delle fonti rinnovabili caratterizza la previsione dell’installazione di impianti fotovoltaici e di altre tecnologie e dispositivi nelle sedi

dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti, con uno stanziamento specifico per l'anno 2005 a favore delle sedi del Consiglio e della Giunta regionali (art.14). In linea con il medesimo obiettivo, la previsione di uno stanziamento finalizzato all'erogazione di contributi per consentire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nelle aree particolarmente gravate da fenomeni di abusivismo edilizio (art.19). La tutela della qualità dell'aria e l'esigenza di potenziare gli interventi di rilevazione degli inquinanti atmosferici sono alla base della previsione che promuove, da parte dell'agenzia regionale per la protezione ambientale, l'acquisto di nuove centraline, e il potenziamento delle esistenti, per la rilevazione delle polveri sottili, richiamando l'attenzione, in particolare, sui capoluoghi di provincia e su alcuni ambiti e territori ad elevata criticità ambientale (art.16). Viene rafforzata la previsione, già contenuta nella legge finanziaria regionale per il 2005, relativa all'adozione di misure straordinarie ed urgenti di politica ambientale, al fine di conseguire un elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore (art.17). In particolare, la durata delle misure complessivamente previste non viene più limitata ad un determinato arco temporale. I destinatari prioritari del programma triennale di interventi sono i Comuni di Roma e di Frosinone e viene estesa ai mezzi elettrici la vendita a prezzi vantaggiosi già prevista per ciclomotori e motocicli conformi alle direttive comunitarie, previa rottamazione dei veicoli in circolazione.

All'esigenza di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata intende rispondere la promozione di un programma straordinario di interventi con finanziamenti da destinare a progetti presentati da enti locali o da consorzi e società da essi direttamente controllati (art.15). Al fine di monitorare violazioni e fenomeni di inquinamento e danneggiamento del patrimonio ambientale, sono rafforzate le competenze del sistema informativo regionale per l'ambiente, da esercitare avvalendosi, oltre che delle banche dati regionali, anche di quelle di altre amministrazioni pubbliche (art.13). Due contributi finanziari specifici sono infine previsti, rispettivamente, a favore del Comune di Latina per la realizzazione di

studi ed interventi a difesa della costa in aree protette (art.18) e a favore del Comune di Anagni per il completamento delle indagini sullo stato dell'ecosistema del fiume Sacco (art.20).

In materia di trasporto pubblico locale, la legge prevede contributi e apporta modifiche alla normativa vigente sul trasporto pubblico di linea e a quella sul trasporto pubblico non di linea. I contributi (art. 43) sono previsti per il COTRAL e finalizzati sia alla realizzazione di un programma di investimenti sia alla razionalizzazione ed espansione del servizio di trasporto regionale. Uno stanziamento è poi riservato all'adeguamento ed ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, con particolare riferimento al programma in atto per le periferie.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico di linea (art. 41), si inserisce una deroga che consente ai comuni di richiedere che le risorse per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale su strada e con metropolitana siano assegnate direttamente alle stesse aziende o società che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale. Una seconda modifica introduce, in via sperimentale per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2005, un'ulteriore agevolazione tariffaria per i cittadini ultrasessantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra, il cui reddito imponibile non sia superiore a 15 mila euro annui. L'agevolazione riguarda i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitana di competenza regionale, provinciale e comunale. Con la modifica concernente il trasporto pubblico non di linea (art. 42), viene fissato un termine a decorrere dal quale la Giunta regionale deve individuare i casi in cui, nel servizio di taxi o di noleggio con conducente in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per le relative esigenze, il prelevamento dell'utente è eccezionalmente ammesso anche nel territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione. Fino a quando la Giunta regionale non avrà adottato tale deliberazione, rimane sospesa l'applicazione a questi contratti dell'obbligo, introdotto dalla recente modifica della disciplina regionale sul trasporto pubblico non di linea (l.r. 7/2005), sia di iniziare il servizio sia di

prelevare l'utente esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione.

Con l'art. 7, infine, viene promosso, in particolare per le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, l'avvio di iniziative relative al "bilancio partecipato" e per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ed incentivazione nel settore dell'"altraeconomia".

Legge regionale 3 ottobre 2005, n. 17. *Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18 nonché alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.*
Publicata nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 ottobre 2005.

Il termine per il versamento degli oneri concessori relativi alle domande di sanatoria edilizia è spostato, per la seconda rata, dal 30 giugno al 31 ottobre e, per la terza rata, dal 30 dicembre 2005 al 2 maggio 2006; sono comunque fatti salvi, grazie ad una specifica disposizione transitoria, i versamenti degli oneri concessori, relativi alla seconda rata, corrisposti dopo il 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della legge in esame.

Inoltre, sono subdelegate ai comuni, mediante una modifica alla normativa di riferimento in materia di pianificazione paesistica, le funzioni amministrative relative al rilascio del parere in sanatoria nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; di conseguenza, gli atti relativi alle domande non ancora esaurite, sono trasmessi dalla Regione ai comuni interessati.

La legge, infine, istituisce l'osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio, il quale, oltre a supportare la struttura regionale competente in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, svolge un'attività di documentazione e di monitoraggio sul fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 18. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2005.

La legge in questione autorizza la Giunta regionale, ai sensi dello Statuto (art. 58) e della l.r. 25/2001 che disciplina la materia contabile, a gestire il bilancio per l'anno 2006 fino all'approvazione del bilancio stesso, e comunque non oltre il 31 marzo 2006.

La gestione provvisoria è consentita nei limiti di un dodicesimo della spesa prevista, per ciascun capitolo, dalla proposta di legge di bilancio. I suddetti limiti non si applicano relativamente alle spese cosiddette obbligatorie e per quelle che, per loro natura, non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Analoghe disposizioni sono dettate per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19. Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 36 del 30 dicembre 2005.

Ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 24/1998 la Regione, entro la data del 31 dicembre 1999, avrebbe dovuto procedere all'approvazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), previsto dalla legge medesima. Tale termine è stato più volte posticipato e l'ultimo intervento legislativo, avvenuto nel 2004, ha rinviato la data di approvazione al 31 dicembre 2005.

In tale contesto, la legge in esame prevede un ulteriore rinvio della data di approvazione, fissandola al 31 ottobre 2006.

CAPITOLO TERZO

PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE

Nel corso del 2005 sono state presentate complessivamente 125 proposte di legge regionale, di cui 100 di iniziativa consiliare e 25 di iniziativa della Giunta. Tra le proposte di legge di iniziativa consiliare, 5 sono state successivamente ritirate e non verranno, pertanto, prese in considerazione (il numero delle proposte di iniziativa consiliare scende così a 95 e il numero complessivo delle proposte a 120).




Fig. 1. Ripartizione delle proposte di legge presentate in base al soggetto dell'iniziativa.

Tale dato complessivo è superiore a quello riscontrato nel 2004 (99 proposte di legge, più una, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirata) e sostanzialmente analogo a quello del 2003 (127 proposte di legge, più 6, d'iniziativa consiliare, successivamente ritirate).




Fig. 2. Numero delle proposte di legge presentate negli anni 2003, 2004 e 2005.

In particolare, le proposte di legge presentate negli ultimi mesi della VII legislatura risultano essere 23 - di cui 9 d’iniziativa della Giunta – mentre ammontano a 97 (escludendo quelle ritirate) le proposte di legge relative all’VIII legislatura – di cui 16 d’iniziativa della nuova Giunta.




Fig. 3. Ripartizione delle proposte di legge relative alla VII legislatura in base al soggetto dell'iniziativa.




Fig. 4. Ripartizione delle proposte di legge relative alla VIII legislatura in base al soggetto dell'iniziativa.

In relazione alle proposte di legge di iniziativa consiliare presentata nel corso della VII legislatura, 4 hanno come primo firmatario un esponente di AN, 3 provengono dai Verdi, 2 dai DS, 2 da FI, 2 da RC ed una proposta, infine, dall'UDC.




Fig. 5. Ripartizione delle proposte di legge d’iniziativa consiliare, relative alla VII legislatura, in base al gruppo di appartenenza politica.

Per ciò che riguarda, invece, le proposte di legge di iniziativa consiliare relative alla VIII legislatura, 19 hanno come primo firmatario un esponente dei DS; 13 dell’UDC; 10 dei Verdi; 8 di FI; 7 del Gruppo misto; 5 di RC; 4 di AN; 3 di Ambiente e Lavoro; 3 della Lista Storace; 2 dei Comunisti italiani; 2 della Lista Marrazzo; 2 della Margherita; 2 dello SDI ed una dell’UDEUR.




Fig. 6. Ripartizione delle proposte di legge d'iniziativa consiliare, relative alla VIII legislatura, in base al gruppo di appartenenza politica.

Per ciò che concerne le proposte di legge di iniziativa consiliare presentate nel corso dell'intero anno (sempre non considerando quelle successivamente ritirate), si ricavano i seguenti dati: 21 hanno come primo firmatario un esponente dei DS; 14 dell'UDC; 13 dei Verdi; 10 di FI; 8 di AN; 7 del Gruppo Misto; 7 di RC; 3 di Ambiente e Lavoro; 3 della Lista Storace; 2 dei Comunisti italiani; 2 della Lista Marrazzo; 2 della Margherita; 2 dello SDI ed una dell'UDEUR.




Fig. 7. Ripartizione delle proposte di legge d'iniziativa consiliare, relative all'intero anno, in base al gruppo di appartenenza politica.

Relativamente alle materie trattate nelle proposte di legge presentate nell'intero corso dell'anno, si riscontrano: 10 proposte di legge relative al macrosettore A (tutte nell'ambito della VIII legislatura); 22 al macrosettore B (di cui 5 nella VII legislatura e 17 nella VIII); 27 al macrosettore C (di cui 6 nella VII legislatura e 21 nella VIII); 51 al macrosettore D (di cui 10 nella VII legislatura e 41 nella VIII); 6 al macrosettore E (di cui una nella VII legislatura e 5 nella VIII); 4 al macrosettore F (di cui una nella VII legislatura e 3 nella VIII).




Fig. 8. Ripartizione delle proposte di legge regionale per macrosettori di materie.

Confrontando tali dati con quelli omologhi degli anni precedenti (2003 e 2004), si ha modo di riscontrare che i macrosettori di materie verso i quali maggiormente si rivolge l'attenzione dei titolari dell'iniziativa legislativa sono gli stessi. Nell'ordine: il macrosettore D; il macrosettore C; il macrosettore B e quindi gli altri tre (A, E e F).

Analizzando ancora più in profondità tali dati si può rilevare come tale concentrazione di proposte di legge verso i macrosettori D, C e B, pur essendo comune sia alle proposte di Giunta che a quelle di iniziativa consiliare, presenta caratteri più accentuati da parte di queste ultime. Infatti, le proposte di legge ascrivibili ai macrosettori D, C e B complessivamente presentate nel corso del 2005 rappresentano l'84% del totale: tale percentuale scende al 68% per quelle, concernenti gli stessi macrosettori, d'iniziativa della Giunta, ma giunge alla vetta dell'88% per quelle d'iniziativa consiliare. In ogni caso il macrosettore D risulta, con ben 51 proposte di legge su un totale di 120 (pari al 42%), di gran lunga quello maggiormente oggetto d'iniziativa legislativa.

VII LEGISLATURA

Proposta di legge n. 753 – Modifiche e integrazioni alla l.r. 7/08/1998, n. 34, concernente: “Interventi regionali per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Rieti”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Meta (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/01/05

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 754 – Tutela degli animali di affezione. Prevenzione e controllo del randagismo e dei maltrattamenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonadonna (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/01/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 755 – Divieto di impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/01/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 756 – Misure di riduzione della spesa sanitaria odontoiatrica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: G. Gargano (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/01/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 757 – Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Pascucci (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/01/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 758 – Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 24/01/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 759 – Nuove norme per l’istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/01/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 760 – Modifiche alla l.r. 6/8/99 n. 11 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/01/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 761 – Modifiche alla l.r. 18/1994 (Disposizioni per il riordino del S.S.R. ai sensi del d. lgs. 502/1992 e successive modifiche). Istituzione delle ASL e delle aziende ospedaliere.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fazzone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/01/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 762 – Modifiche alla l.r. 15/2004 “Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare, termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/01/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 763 – Modifiche alla delibera legislativa approvata nella seduta del 10/1/05 concernente modifiche alla l.r. 1/1986 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla l.r. 14/1999 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fazzone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 16/02/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 764 – Disposizioni in materia di impianti pubblicitari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/02/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 765 – Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/02/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 766 – Adozione di misure e istituzione di presidi per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza e nell'età adulta.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonelli (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/02/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 767 – Norme in materia di tassa automobilistica regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celori (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/02/05

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 768 – Nuove norme per la tutela dei diritti degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/02/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 769 – Norme per l'uso della telefonia mobile.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bonadonna (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/02/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 770 – Disposizioni per la valorizzazione della via Francigena nella parte di percorso di interesse della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/03/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 771 – Interventi straordinari in favore degli assegnatari degli alloggi ex Gescal di Tuscania gestiti dall'ATER di Viterbo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Allegrini (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/03/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 772 – Interventi di solidarietà per il militare caduto a Nassiriya il 21 gennaio 2005.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 1/04/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 773 – Modifiche alla l.r. 30/2003 “Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini Blue-Tongue”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/04/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 774 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/04/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 775 – Modifiche alla l.r. 35/02 “Riconoscimento ed incentivazione dei mercati di qualità”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/04/05

Macrosettore: **B**

VIII LEGISLATURA

Relativamente alle proposte di legge presentate nell’VIII legislatura, l’appartenenza ai gruppi consiliari dei Consiglieri primi firmatari delle proposte medesime è riferita alla data del 31 dicembre 2005.

Proposta di legge n. 1 – Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D’Amato (Ambiente e lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 2 – Legge regionale sul randagismo e sui diritti degli animali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 3 – Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico. Modifiche della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 4 – Norme per la cessione al Comune di Roma del comprensorio dell'ex manicomio provinciale di Roma Santa Maria della Pietà.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Laurelli (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/07/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 5 – Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 6 – Legge quadro in materia di innovazione e tecnologie nella Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: G. Gargano (Gruppo misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 7 – Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Saponaro (Lista Storace)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 8 – Modifica l.r. n. 37/2002 – Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità e pedaggio nel Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: G. Gargano (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 9 – Modifica alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, di personale militare e di personale addetto al servizio di polizia stradale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: G. Gargano (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 10 – Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: G. Gargano (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/06/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 11 – Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Nieri (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 12 – Nuove norme per la tutela dei diritti degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Verzaschi (UDEUR)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 13 – Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997 n. 18 "Norme relative alla disciplina e classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli della gioventù e delle case per ferie".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Fazzone (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/07/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 14 – Istituzione del reddito minimo di cittadinanza della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 15 – Tutela dei diritti degli animali, prevenzione e controllo del randagismo e dei maltrattamenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 16 – Città amiche dei bambini e delle bambine.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 17 – Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/07/05

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 18 – Modifiche alla legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 15/07/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 19 – Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 20 – Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Di Carlo (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/07/05

Macrosettore: **C**

RITIRATA

Proposta di legge n. 21 – Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, testo vigente, recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/07/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 22 – Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione illeciti edilizi), come modificata dalla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/07/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 23 – Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 ed alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 13. Disposizioni in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale in favore di agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, di personale militare e di personale addetto al servizio di polizia stradale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/07/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 24 – Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali della provincia di Frosinone.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Formisano (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/07/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 25 – Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Milana (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/07/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 26 – Proposta di legge regionale sulla gestione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) non trasformati ai sensi del d. lgs n. 288 del 16 ottobre 2003.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Mariani (Ambiente e lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 8/09/05

Macrosettore: **D**

RITIRATA

Proposta di legge n. 27 – Disposizioni per la valorizzazione della Via Francigena nella parte di percorso di interesse della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 9/09/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 28 – Promozione della qualità dell'export laziale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Saponaro (Lista Storace)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/09/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 29 – Disposizioni urgenti in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM).

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/09/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 30 – Limitazione all'utilizzo dell'olio combustibile per riscaldamento.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/09/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 31 – Promozione dell'eco qualità nell'edilizia residenziale pubblica e privata.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/09/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 32 – Testo unico in materia di turismo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/09/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 33 – Contributo economico per i commercianti ed artigiani danneggiati da eventi e manifestazioni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/09/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 34 – Istituzione della qualifica professionale dell'animatore di corsia ospedaliera e di comunità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/09/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 35 – Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Cirilli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/09/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 36 – Agenzia regionale per le tossicodipendenze.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 7/07/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 37 – Istituzione in via sperimentale del reddito minimo di inserimento della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Grosso (CI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/09/05

Macrosettore:

Proposta di legge n. 38 – Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/09/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 39 – Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1. Testo vigente.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 28/09/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 40 – Programma straordinario di interventi urgenti nella Provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della Valle dell'Aniene.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/10/05

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 41 – Disposizioni per garantire il diritto al sapere.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 3/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 42 – Istituzione del reddito di cittadinanza.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Celli (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 43 – Ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/10/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 44 – Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/05

Macrosettore: **B**

RITIRATA

Proposta di legge n. 45 – Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitativo danneggiati a causa di eventi imprevedibili.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 46 – Istituzione del tavolo permanente per l'unità di crisi e per la concertazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 47 – Norme per il contenimento dei prezzi al consumo

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 12/10/05

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 48 – Interventi per favorire l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini anziani e per l'istituzione dei servizi di telesoccorso e telecontrollo.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 49 – Interventi volti a migliorare l'offerta turistica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 10/10/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 50 – Disciplina dell'uso di apparecchi di telefonia mobile nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo a fini di tutela della salute e nel rispetto del principio di precauzionalità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Ambiente e lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 13/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 51 – Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/10/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 52 – Monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti e del personale del servizio sanitario regionale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 53 – Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 recante "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21" e successive modificazioni ed integrazioni; alla legge regionale 14 febbraio 2005, n.7 concernente modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Bafundi (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/10/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 54 – Modifiche e integrazione alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 "Università della terza età".

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/10/05

Macrosettore: **D**

RITIRATA

Proposta di legge n. 55 – Istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Parroncini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/10/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 56 – Disciplina per la concessione di contributi a titolo di concorso nelle spese alle Università popolari operanti nella Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Desideri (Lista Storace)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 57 – Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ponzio (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 18/10/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 58 – Attività della Regione Lazio per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/10/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 59 – Testo unico in materia di turismo

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Rampelli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/10/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 60 – Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 20/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 61 – Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Iannarilli (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/10/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 62 – Misure di riduzione della spesa sanitaria odontoiatrica.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: G. Gargano (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 26/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 63 – Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/10/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 64 – Norme in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 16 giugno 2003, n. 16 e abrogazione della l.r. 3 marzo 2003, n. 5.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Luciani (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/10/05

Macrosettore: **C**

RITIRATA

Proposta di legge n. 65 – Istituzione della Riserva naturale della Cellulosa.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Carapella (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/10/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 66 – Introduzione del reddito di ultima istanza.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Formisano (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/10/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 67 – Istituzione del Forum delle Associazioni Regionali Italiane.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 27/10/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 68 – Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura della pace.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Zaratti (Verdi)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 69 – Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 concernente: “Interventi per lo sviluppo socio-economico della Provincia di Rieti e successive modifiche”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Perilli (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 4/11/05

Macrosettore: **F**

Proposta di legge n. 70 – Sostegno alle piccole attività commerciali e artigianali nei borghi di valore storico, artistico e ambientale”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ponso (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 71 – Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 2003, n. 5 (Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale) e successive modifiche”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Luciani (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 72 – Modifiche alla legge 30 luglio 2002, n. 26 “Disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 73 – Istituzione borsa lavoro per giovani prima occupazione.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 74 – Istituzione del Servizio Sociale Professionale nelle aziende unità sanitarie locali della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 75 – Intervento di recupero e conservazione delle botticelle romane.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Ciocchetti (UDC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 11/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 76 – Modifica ed integrazione alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 recante “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Grosso (CI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/11/05

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 77 – Disposizioni relative alla messa in sicurezza e la dismissione dei siti nucleari presenti o limitrofi al territorio della Regione Lazio.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Cirilli (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/11/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 78 – Modifica alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 48 “Riorganizzazione delle attività trasfusionali in attuazione della legge 4 maggio 1998, n. 107”.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 79 – Limiti all’iscrizione da parte di consiglieri regionali a gruppi consiliari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: De Lillo (FI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/11/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 80 – Istituzione e disciplina del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro. Abrogazione dell’art. 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/11/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 81 – Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “(Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/11/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 82 – Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/11/05

Macrosettore: **A**

Proposta di legge n. 83 – Norme per la prevenzione, la cura e il monitoraggio delle patologie asbestocorrelate.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 29/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 84 – Modifiche alla legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 “Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”. Scioglimento del consorzio polifunzionale Pegaso.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (Lista Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 85 – Disposizioni a favore delle famiglie per la libertà di scelta educativa all’interno del sistema scolastico.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Canali (Lista Marrazzo)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 86 – Modifica alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foschi (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 25/11/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 87 – Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Foschi (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 2/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 88 – Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Antinucci (SDI)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 89 – Interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della razza asinina.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Moscardelli (Margherita)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 5/12/2005

Macrosettore: **B**

Proposta di legge n. 90 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 concernente “Interventi a sostegno della famiglia”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Lucherini (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 91 – Interventi per la conservazione e manutenzione del patrimonio artistico e archivistico non statale.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Brancati (Gruppo Misto)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 92 – Istituzione di “comunità territoriali di servizio sociale”.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Prestagiovanni (AN)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 19/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 93 – Istituzione della consulta regionale per la salute mentale.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 94 – Tutela dei diritti degli animali, prevenzione e controllo del randagismo e dei maltrattamenti.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Peduzzi (RC)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 95 – Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico” e successive modifiche.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 96 – Istituzione della consulta regionale permanente dei consultori familiari.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Laurelli (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 14/12/05

Macrosettore: **D**

Proposta di legge n. 97 – Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/05

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 98 – Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/05

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 99 – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/05

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 100 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006.

Iniziativa: Giunta

Data di assegnazione alla commissione primaria: 21/12/05

Macrosettore: **E**

Proposta di legge n. 101 – Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori precari dell'azienda ospedaliera S. Andrea.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: D'Amato (Ambiente e Lavoro)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 22/12/05

Macrosettore: **C**

Proposta di legge n. 102 – Disposizioni in favore degli esercizi di vicinato ubicati nei piccoli comuni.

Iniziativa: consiliare

Primo firmatario: Perilli (DS)

Data di assegnazione alla commissione primaria: 23/12/05

Macrosettore: **B**

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

CAPITOLO PRIMO

I REGOLAMENTI REGIONALI

1. Nota introduttiva. Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, la funzione regolamentare della Regione è esercitata dalla Giunta regionale, salvo il caso in cui, a seguito di delega da parte dello Stato, l'esercizio della potestà regolamentare abbia per oggetto le materie di legislazione esclusiva di quest'ultimo. Ove ricorra tale fattispecie, l'art. 23, comma 2, lettera o) dello Statuto – analogamente a quanto previsto da diversi nuovi Statuti delle altre Regioni - dispone, infatti, che la competenza appartenga al Consiglio regionale.

Pur non essendosi verificata tale ipotesi, nel senso che non vi sono state deleghe in tal senso dello Stato in favore delle Regioni, il Consiglio regionale ha provveduto ad approvare nel corso del 2005, il regolamento di seguito menzionato, composto da 2 articoli e da due commi, di cui si richiamano i presupposti ed i contenuti.

Regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 1. *Ratifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, di regolamenti regionali adottati dalla Giunta Regionale.*

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 29 gennaio 2005.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 15, della l.r. 2/2004, con tale regolamento il Consiglio regionale ha provveduto a ratificare i regolamenti regionali precedentemente adottati dalla Giunta, ed in particolare: il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa”; il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 3 “Modifica del Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa”; il regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 “Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”; il regolamento regionale 20

novembre 2002, n. 3 “Regolamento ex articolo 3 legge regionale 22 aprile 2002, n.10 recante“Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso alle opportunità educative dell’infanzia”; il regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4 “Regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001,n. 21“Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali”; il regolamento regionale 31 dicembre 2002, n. 5 “Procedure e modalità per l’erogazione dei contributi, previsti dalla D.G.R. n. 2441 di integrazione della D.G.R. n. 2439, ad estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 26/05/2000) e degli interventi connessi all’attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all’ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale.

Tale soluzione si è resa necessaria a seguito della sentenza 313/2003 della Corte costituzionale, con la quale il Giudice delle leggi aveva posto fine ad una serie di dubbi sull’interpretazione delle norme di riforma del Titolo V della Costituzione attinenti, appunto, alla competenza degli organi regionali in ordine all’esercizio della funzione regolamentare.³

A seguito della riforma dell’art. 121 Cost., infatti, non era del tutto chiaro se la titolarità del potere regolamentare fosse traslata automaticamente in capo alla Giunta, ovvero fosse rimasta al Consiglio fino a diversa previsione statutaria. Secondo la Consulta tale scelta non poteva che essere contenuta in una disposizione dello Statuto regionale, con la conseguenza che, nel frattempo, valeva la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello Statuto medesimo. Dal momento che il vecchio Statuto della Regione Lazio attribuiva la potestà regolamentare al Consiglio, i regolamenti adottati della Giunta sotto la vigenza della vecchia Carta statutaria, risultavano, pertanto affetti da vizio di incompetenza, sicché solo procedendo ad una loro ratifica da parte dell’organo competente (il Consiglio) era possibile sanare la situazione.

³ Su tale punto si rimanda anche alle considerazioni effettuate nel precedente “Rapporto sulla legislazione della Regione Lazio anni 2003 e 2004”, pag. 148.

2. I regolamenti approvati dalla Giunta. Nel corso del 2005 la Giunta regionale ha approvato 18 regolamenti, 11 dei quali attuativi o integrativi di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto, mentre i rimanenti 7 riguardano il sistema organizzativo delle strutture della Giunta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettere d) dello Statuto. Di tali 18 regolamenti, 11 sono stati approvati nell'ambito della VII legislatura e 7 nel corso della VIII legislatura.

Il numero complessivo degli articoli ammonta a 319 (di cui 276 relativi alla VII legislatura e 43 alla VIII) per un totale di 848 commi (di cui 788 relativi alla VII legislatura e 60 alla VIII). Pertanto, ogni regolamento della Giunta risulta essere composto mediamente da 17,7 articoli e da 47,1 commi. Peraltro, va tenuto conto del fatto che le suddette medie, ed in modo particolare quella relativa al numero degli articoli e dei commi presenti nei regolamenti approvati nell'ultimo periodo della VII legislatura, risentono dell'influenza determinata dalla consistenza numerica (ben 150 articoli) delle partizioni normative contenute nel regolamento 7/2005, relativo alla gestione delle risorse forestali.




Fig. 1. Produzione regolamentare ripartita per macrosettori di materie. Per la classificazione dei macrosettori si veda: Parte prima, cap. 1, par. 2.

2 a. Regolamenti esecutivi, attuativi ed integrativi di leggi regionali.

Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2. *Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.*

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 29 gennaio 2005.

Il regolamento, nelle more dell'adozione degli appositi regolamenti comunali, disciplina le modalità e le procedure relative all'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali, di cui alla l.r. 41/2003. Il comune ove ha sede la struttura esercita le funzioni amministrative relative al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione, in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

In particolare, è previsto che il comune provveda al rilascio dell'autorizzazione, ovvero al diniego, entro sessanta giorni dalla domanda presentata dal legale rappresentante della struttura.

L'autorizzazione può essere ceduta a terzi previo assenso del comune, mentre la sospensione e la revoca sono disposte nei casi previsti dalla l.r. 41/2003.

Regolamento regionale 31 marzo 2005, n. 4 *Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.)*

Publicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 aprile 2005.

Le modifiche introdotte dal regolamento spostano i termini temporali stabiliti in due disposizioni transitorie del regolamento regionale del 15 dicembre 2004, n. 3 concernente: "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi".

La prima disposizione transitoria riguarda i soggetti che, sprovvisti del provvedimento di concessione, utilizzano di fatto beni demaniali: questi possono regolarizzare la loro posizione presentando la relativa domanda non più entro il

termine, originariamente fissato, di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ma entro il termine di centottanta giorni.

La seconda disposizione transitoria, invece, disciplina i procedimenti di rinnovo delle concessioni scadute che non siano ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento: la domanda di rinnovo deve essere presentata dai soggetti interessati non più entro il termine, originariamente fissato, di novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento, ma entro il termine di centottanta giorni.

Regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5. *Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche").*
Publicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

Tale regolamento dà attuazione alla legge regionale organica in materia di cave e torbiere, disciplinando la documentazione da allegare alle domande da presentare ai comuni per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l'attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Disciplina, inoltre, le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua, che è, invece, di competenza della Regione. Sono regolamentate, altresì, le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione per la concessione di finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi, nonché le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive.

Nella parte finale, il regolamento detta norme, a carattere transitorio, relativamente alle modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6. *Regolamento di attuazione della legge regionale 12 settembre 2002, n. 31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato.*

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

La l.r. 31/2002 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) conferisce ai comuni la facoltà di istituire, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, privato o pubblico, un fascicolo del fabbricato, con il quale assicurare una conoscenza completa dei fabbricati, a partire dal momento della loro costruzione, allo scopo di individuare situazioni di rischio e programmare eventuali interventi di ristrutturazione e manutenzione degli stessi.

A tal fine, la legge prevede che con regolamento regionale siano disciplinati sia gli elementi riguardanti in modo specifico il fascicolo del fabbricato (schema del fascicolo, termini di scadenza per il completamento del fascicolo nelle aree di particolare rischio, procedure di compilazione del fascicolo ed il relativo aggiornamento), sia altri elementi ad esso collegati (l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche; le modalità e i principi delle convenzioni che i comuni stipulano con gli ordini e i collegi professionali, le modalità di individuazione delle zone a rischio per le quali è necessaria la redazione del fascicolo del fabbricato).

Per quanto concerne lo schema del fascicolo del fabbricato, il regolamento distingue tra edifici esistenti - per i quali è prevista una suddivisione del fascicolo in quattro parti che indichino rispettivamente l'identificazione dell'edificio, la sicurezza statica, la sicurezza impiantistica e la sintesi degli accertamenti con eventuale piano di gestione del fabbricato - ed edifici di nuova costruzione, per i quali la compilazione del fascicolo si basa sui documenti autorizzativi, sul progetto architettonico e strutturale e sulla certificazione inerente al collaudo statico e la conformità impiantistica, nonché sulla certificazione inerente all'identificazione catastale.

Diversi sono i termini di scadenza previsti per il completamento del fascicolo, a seconda che si tratti di fabbricati situati in aree di particolare rischio o in aree a basso rischio.

Con riguardo alle procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato, che riguardano le quattro parti in cui lo stesso è suddiviso, il regolamento dispone che ogni operazione relativa alla compilazione debba essere finalizzata ad evidenziare eventuali elementi di criticità statica ed impiantistica. Particolare rilievo assume il ruolo del tecnico abilitato, a cui viene affidata sia la compilazione delle parti seconda, terza e quarta del fascicolo, e della prima solo se richiesto in ausilio al proprietario, sia la valutazione complessiva sulle condizioni di sicurezza dell'edificio, valutazione che può condurre alla redazione del piano di gestione del fabbricato e alla proposizione di azioni idonee a ricondurre le condizioni di sicurezza nei limiti ammissibili, con particolare riguardo a situazioni statiche e impiantistiche ritenute particolarmente rischiose.

Il regolamento disciplina quindi l'aggiornamento periodico del fascicolo, di tipo ordinario e straordinario; quest'ultimo è previsto nei casi in cui vengano effettuati lavori o modifiche significative dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o parte di esso.

Come previsto dalla legge, una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato deve essere riportata in una scheda informatizzabile; a tal proposito il regolamento prevede che ciascun proprietario trasmetta alla banca dati del comune e della Regione la scheda di sintesi, e che i dati complessivi relativi alle schede siano raccolti nell'anagrafe degli immobili, che viene riportata anche nella banca dati regionale. In allegato al regolamento sono indicate le caratteristiche minime dell'anagrafe degli immobili.

Con riferimento alle convenzioni che i comuni stipulano con gli ordini e i collegi professionali, il regolamento prevede la predisposizione da parte della Regione di una convenzione tipo contenente disposizioni sulle tariffe professionali, al fine di migliorare il servizio e contenere i costi.

Le norme successive del regolamento in esame riguardano le modalità di individuazione delle zone a rischio: ciascun comune, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di istituzione del fascicolo del fabbricato, deve effettuare una classificazione delle zone di particolare rischio, tenendo conto dei fattori di

rischio puntualmente elencati nello stesso regolamento e distinti in due categorie: quelli riferiti alle caratteristiche del territorio (rischi di tipo A) e quelli riferiti al patrimonio immobiliare (rischi di tipo B). Il regolamento prevede, inoltre, l'obbligo per ciascun comune di dotarsi di una carta dei rischi e di una mappa del sottosuolo, da tenere costantemente aggiornate.

Un ulteriore articolo disciplina le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi che la Regione assegna ai comuni per l'attuazione della legge regionale ed in particolare per specifici controlli specialistici od eventuali controlli idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.

Il regolamento, infine, istituisce un osservatorio permanente, con il compito di monitorare il livello di adesione e partecipazione dei comuni all'istituzione del fascicolo del fabbricato.

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7. Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Publicato nel supplemento ordinario n.4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

La l.r. 39/2002, legge forestale regionale, persegue l'obiettivo della promozione dello sviluppo del sistema forestale e della multifunzionalità dello stesso nonché la sua valorizzazione, con particolare riguardo alla tutela idrogeologica, alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio e della biodiversità, alla promozione dell'economia forestale, alla tutela dagli incendi.

Partendo dal riconoscimento del bosco come bene di rilevante interesse per la collettività, enunciato dalla legge regionale, il regolamento, ricco di disposizioni (150 articoli), dà attuazione alla legge stessa e disciplina, in forma unitaria e coordinata, l'insieme delle attività praticabili nei boschi e nelle altre aree elencate, dettando le relative prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Di particolare rilievo i criteri per l'individuazione e la gestione dei boschi (nell'ambito della distinzione tra boschi di proprietà pubblica e privata, boschi

cedui, boschi che assolvono funzioni particolari) e la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia forestale, con disposizioni specifiche sul miglioramento e la ricostituzione boschiva, l'utilizzazione, il taglio, la trasformazione, il rimboschimento, la conversione, la sostituzione e lo sradicamento. Una disciplina specifica è altresì dedicata alla gestione dei castagneti, sotto il profilo del taglio per la produzione di legno, degli interventi realizzabili senza necessità di autorizzazione, della conversione da bosco ceduo di castagno a castagneto da frutto.

La prevenzione dai processi di degrado dei boschi è disciplinata sia sotto il profilo della prevenzione dagli incendi, prevedendo divieti di accensione del fuoco, condizioni per l'uso del fuoco e modalità per la repressione, sia sotto quello della lotta fitosanitaria ai parassiti. All'esigenza della salvaguardia del patrimonio forestale risponde la previsione di modalità di esercizio del pascolo nelle aree boscate nonché di norme per l'uso di terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.

La funzione consultiva esercitata dalla sezione specializzata in materia forestale nei limiti previsti dalla legge forestale, che l'ha istituita nell'ambito del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, viene ampliata dal regolamento ed estesa alla tutela degli alberi monumentali, alla trasformazione e conversione del bosco, all'attività pianificatoria e, residualmente, agli altri casi previsti dal regolamento medesimo.

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8. Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Publicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

Il regolamento, nel dare attuazione alla legge regionale n. 23/2000 detta prescrizioni e misure per ridurre e prevenire l'inquinamento luminoso, integrando, soprattutto per gli aspetti tecnici, la stessa legge regionale.

L'ambito di applicazione del regolamento riguarda gli impianti di illuminazione esterna, di qualsiasi tipo ed adibiti a qualsiasi uso, che irradiano luce

artificiale rivolta, direttamente o indirettamente, verso la volta celeste e, in quanto tali, fonti di inquinamento luminoso.

Non rientrano nella disciplina del regolamento gli impianti di illuminazione esterna usati per fini particolari, quali quelli adibiti alla regolazione del traffico aereo, navale o terrestre e quelli installati in via temporanea o per un breve periodo in occasione di eventi rilevanti.

Al fine di ridurre i consumi energetici e salvaguardare l'ambiente, il regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti tecnici e di prestazioni in base ai quali gli impianti di illuminazione esterna devono essere realizzati e le prescrizioni tecniche di emissione degli stessi, differenziate a secondo della tipologia di impianto. Sono altresì previste misure particolari per gli edifici, pubblici o privati, che hanno una specifica funzione, per le insegne luminose e per l'illuminazione delle vetrine.

Viene inoltre vietata la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo o sul territorio regionale nonché su superfici di beni di particolare rilevanza architettonica o naturale; limiti sono poi previsti nell'uso di fasci di luce per fini pubblicitari.

Il regolamento, infine, definisce i criteri per l'individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici inclusi nell'elenco istituito dalla l.r. 23/2000 ed i requisiti minimi che questi devono possedere ai fini dell'aggiornamento dell'elenco medesimo, da effettuarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 9. Regolamento per il riconoscimento e l'incentivazione dei mercati delle qualità.

Publicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

Il regolamento dà attuazione a due ordini di disposizioni contenute nella l.r. 35/2002: uno relativo alla definizione dei requisiti minimi del mercato di qualità, al riconoscimento dello stesso e alla concessione dell'uso del logo regionale "mercato delle qualità"; l'altro relativo ai contributi concessi dalla Regione al fine di incentivare i mercati delle qualità.

Il capo intitolato "Riconoscimento e logo regionale 'mercato delle qualità' " disciplina in ordine logico gli elementi presupposti e costitutivi del procedimento di riconoscimento del mercato di qualità e della concessione in uso del relativo logo attraverso: a) la definizione dei requisiti minimi, ritenuti dalla stessa legge necessari per ottenere il riconoscimento del mercato di qualità; b) la disciplina della procedura di presentazione della domanda per ottenere il suddetto riconoscimento; c) il riconoscimento del mercato e la relativa concessione dell'uso del logo regionale "mercato delle qualità".

Il capo relativo ai contributi, dopo aver fissato preliminarmente i requisiti dei soggetti beneficiari, distinguendo tra operatori singoli e associati, associazioni di mercato, associazioni di categoria e forme associative tra mercati, determina poi la tipologia, il limite massimo e la percentuale dei contributi, a seconda delle diverse categorie di beneficiari, nonché le spese ammissibili. E' inoltre disciplinato, in modo dettagliato, il procedimento di concessione dei contributi, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di un apposito bando annuale, nonché l'istruttoria delle domande da parte dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio, la quale, nella valutazione delle domande, tiene conto dei criteri di priorità indicati all'articolo 11 del regolamento.

Un'ulteriore disposizione prevede la stipula di una convenzione tra la Regione e l'Agenzia, che disciplini i reciproci diritti e obblighi, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di erogazione dei contributi, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse assegnate.

Tra le disposizioni finali e transitorie è prevista l'effettuazione del monitoraggio sull'attuazione della legge da parte dell'osservatorio regionale per il commercio, sulla base di parametri di riferimento espressamente indicati.

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 10. *Criteri, modalità e limiti per la concessione agli enti locali dei contributi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 26 luglio 2002, n.25 (Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponomastica regionale).*

Publicato nel supplemento ordinario n.4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

Ai sensi della l.r. 25/2002, la Regione, anche in collaborazione con i competenti organi dello Stato e degli enti locali, promuove attività finalizzate alla conoscenza, al recupero, alla conservazione ed alla valorizzazione della toponomastica, quale espressione del patrimonio storico-culturale ed elemento identificativo dei caratteri peculiari del paesaggio e della popolazione. A tal fine, la suddetta legge regionale prevede la concessione di contributi agli enti locali e rinvia ad un regolamento la determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze e per la relativa valutazione ai fini della formazione di una graduatoria, la fissazione degli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, le condizioni per la cumulabilità del contributo stesso con altre agevolazioni pubbliche, la disciplina dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, sullo stato di attuazione delle iniziative e la previsione delle cause di revoca e di recupero delle somme erogate.

Il regolamento in esame riproduce, innanzitutto, l'elenco delle iniziative, già indicate dalla l.r. 25/2002, per le quali i comuni, anche in forma associata, le comunità montane e le province possono presentare domanda di contributo: studio della documentazione archivistica e cartografica, ricerche storiche su toponimi già in uso in passato, organizzazione di convegni, pubblicazione di opere a carattere scientifico, apposizione di adeguata segnaletica sul territorio, raccolta e divulgazione di materiale bibliografico relativo a cittadini laziali particolarmente meritevoli per l'attività svolta in Italia e nel mondo. Il regolamento individua

quindi nella qualità del progetto e nella rilevanza degli enti di ricerca coinvolti, nella validità delle caratteristiche storiche, culturali e sociali dei toponimi, nella fattibilità e nel cofinanziamento dell'ente locale interessato i criteri in base ai quali valutare le istanze di contributo.

La struttura competente all'istruttoria e alla valutazione delle domande nonché alla redazione della relativa graduatoria è individuata nella direzione regionale competente in materia di cultura che si avvale di un nucleo di valutazione, costituito presso la direzione stessa, di cui fanno parte esperti in antropologia, archeologia, geografia-cartografia, geologia. La graduatoria è quindi approvata tenendo conto del parere, non vincolante, della commissione regionale per la toponomastica.

E' consentita la cumulabilità del contributo regionale con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, richiesti in relazione al medesimo progetto, a condizione che riguardino parti diverse di esso e non incidano sulle stesse spese.

La revoca della concessione dei contributi, alla quale segue il recupero delle somme erogate, è infine prevista nei casi di mancata esecuzione del progetto o di incompleta o difforme esecuzione.

Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 11. *Regolamento per promuovere e agevolare la ricerca e la sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti.*

Publicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005.

Il regolamento, in attuazione della legge regionale 20/2002, promuove interventi regionali a favore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo, finalizzati alla sperimentazione di nuovi farmaci e di nuove indicazioni terapeutiche dei farmaci esistenti. Gli interventi regionali si articolano, in particolare, nella promozione di programmi di collaborazione tra le università, gli enti e i soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione, nonché nella erogazione di contributi per progetti di ricerca nell'ambito delle aree tematiche indicate.

Il regolamento istituisce, presso l'assessorato competente in materia di attività produttive, il nucleo di valutazione preposto ad esaminare le domande di accesso ai contributi; indica i criteri di quantificazione e disciplina la procedura di concessione dei contributi medesimi, che vengono erogati, sulla base di una convenzione stipulata con il direttore del dipartimento economico e occupazionale della Giunta, dall'Agenzia sviluppo Lazio s.p.a.

Il regolamento individua, infine, le ipotesi di revoca dei contributi concessi ed impegna la Regione a presentare alla commissione europea un rapporto annuale sull'attuazione di aiuti relativo all'anno precedente.

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 12. *Modifiche al regolamento regionale 28 aprile 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento)*
Pubblicata nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 30 aprile 2005

Il regolamento in esame apporta alcune modifiche al regolamento che disciplina le modalità di finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento, di cui alla l.r. 36/2001.

In particolare, detta norme per i finanziamenti destinati alla ricerca industriale e per attività di sviluppo precompetitivo; modifica alcuni aspetti della disciplina dei finanziamenti per consulenze e per la formazione, apporta cambiamenti alla competenza degli uffici regionali in materia di concessione e revoca dei finanziamenti e introduce un espresso richiamo al rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato.

Regolamento regionale 21 giugno 2005, n. 14. *Regolamento per l'adozione del piano del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e disposizioni applicative.*

Publicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 giugno 2005.

Con questo atto normativo viene data attuazione ad un regolamento comunitario concernente il comparto vitivinicolo ed in particolare il potenziale produttivo dello stesso ed i relativi meccanismi di mercato.

La fonte legislativa del regolamento in esame va rinvenuta nell'articolo 8 della l.r. 13/2005 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo) che espressamente rinvia ad uno o più regolamenti regionali l'attuazione della succitata normativa comunitaria.

La legge regionale richiamata, in realtà, dà attuazione anche ad altre disposizioni comunitarie connesse al comparto vitivinicolo ed in particolare a quelle concernenti la sanatoria dei vigneti impiantati abusivamente, ma in questo caso il legislatore regionale ha scelto di prevedere direttamente la relativa disciplina di attuazione senza rinviare ad un atto successivo.

Oggetto del regolamento regionale è la disciplina del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Tale piano, adottato dalla Giunta regionale, prevede forme di sostegno a favore degli imprenditori agricoli per realizzare specifici interventi tra quelli ricompresi nelle tipologie elencate dal regolamento, che fissa, altresì, la misura ed il limite massimo del sostegno.

La Giunta regionale, nell'individuare attraverso l'adozione del piano gli interventi ammessi al regime di sostegno, è tenuta a perseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento ovvero garantire un equilibrato rapporto tra domanda e offerta di vino, migliorare, per rendere il mercato più competitivo, la qualità del prodotto e tutelare le realtà imprenditoriali minori.

2 b. Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta. L'articolo 47, comma 2, lettera d), nonché l'articolo 53, comma 1, del nuovo Statuto regionale stabiliscono che l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Giunta siano disciplinati da appositi regolamenti, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.⁴

Ancor prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, tale principio è stato affermato, nell'ordinamento della Regione Lazio, dalla l.r. 6/2002, la quale si è ispirata a contenuti analoghi dettati dalla legislazione statale che, a partire dagli anni '90, è intervenuta per modificare profondamente la normativa e gli istituti propri delle pubbliche amministrazioni.

Il regolamento di organizzazione della Giunta, che è stato approvato nello stesso anno in cui ha visto la luce la l.r. 6/2002, ha subito diverse modifiche nel corso di questi anni.

Nel 2005, anno oggetto della presente indagine, si è proceduto in sei occasioni ad apportare modifiche al regolamento regionale 1/2002, e precisamente mediante i regolamenti regionali nn. 3 del 27 gennaio, 13 del 21 giugno, 15 del 26 luglio, 16 del 27 luglio, 18 del 6 settembre e 19 del 1° dicembre. Con il regolamento, n. 3/2005, in particolare, si è provveduto a rideterminare la dotazione organica complessiva del personale della Giunta.

Sempre nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta, con il regolamento 17/2005 sono state dettate disposizioni in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.

Questo regolamento trae origine dall'esigenza di concorrere alla riduzione della spesa pubblica, e a tal fine richiama espressamente le disposizioni in tal senso dettate dalla legge finanziaria statale per l'anno 2005. In base al regolamento, i provvedimenti di affidamento degli incarichi debbono essere corredati dalla certificazione relativa al rispetto dei limiti di spesa determinati annualmente con la

⁴ Lo stesso articolo 53, comma 1, dello Statuto della Regione Lazio stabilisce, inoltre, che all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture del Consiglio regionale provveda il suo Ufficio di presidenza con un regolamento di organizzazione autonomo rispetto a quello della Giunta.

legge di bilancio per essere poi trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

FOCUS

ESITO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE
REGIONALE 27 FEBBRAIO 2004, N. 2
(SENTENZA N. 462/2005)

Nel corso del 2004 il Governo ha impugnato, dinanzi alla Corte Costituzionale, la legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”, relativamente agli articoli 6 e 31.

La Corte ha affrontato separatamente le due questioni: quella derivante dall’art. 31 è stata risolta con la sentenza 277 del 2005, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo impugnato⁵; mentre l’art. 6 è stato giudicato dalla Corte costituzionale con la sentenza 462/2005 (pronuncia oggetto del presente approfondimento).

L’art. 6 della legge finanziaria regionale dispone, al comma 1, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in caso di perdita di possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo. Al comma 2 si precisa che, qualora il versamento sia già stato effettuato, è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. L’esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla annotazione della perdita di possesso nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Relativamente a tale articolo il Governo ha sollevato due distinte questioni di legittimità costituzionale.

In primo luogo, il ricorrente ha promosso una questione di legittimità costituzionale inerente l’intero articolo. Il Governo ha, infatti, eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 per asserito contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 117, comma 2, lettera *e*), e 119 della Costituzione, nonché con le indicazioni fornite dalla Consulta nei paragrafi 5 e 6 della sentenza 2004 n. 37⁶, nel paragrafo 3.1 della sentenza 15 ottobre 2003 n. 311⁷, nel paragrafo 2 della sentenza

⁵ In proposito, si veda il “Rapporto sulla legislazione della Regione Lazio, anni 2003 e 2004, pag. 90.

⁶ Sentenza emessa il 20 gennaio 2004 con la quale la Consulta, in tema di tributi locali, ha rigettato i ricorsi promossi dalle Regioni Basilicata ed Emilia- Romagna in ordine alla legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), 27, commi 8, 9, 10 e 11, e 25, commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, legge finanziaria 2002.

⁷ Sentenza emessa il 2 ottobre 2003, con la quale la Consulta, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato, in materia di tasse automobilistiche, l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2, e 49, comma 1, lett. *f*), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l’anno 2002”

26 settembre 2003 n. 296⁸ e nel paragrafo 2.1 della sentenza 26 settembre 2003 n. 297⁹.

Il ricorrente, tuttavia, si è limitato ad asserire la violazione, da parte della normativa impugnata, delle disposizioni costituzionali ed il contrasto con i contenuti delle sentenze indicate, senza, però, esporre alcuna argomentazione al riguardo. La lacunosità argomentativa ha, quindi, determinato la pronuncia di inammissibilità della questione sollevata da parte della Consulta. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il ricorso deve non solo identificare esattamente la normativa impugnata, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta dichiarazione di incostituzionalità della legge (cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 360 del 2005, n. 85 del 1990, n. 261 del 1995 e n. 213 del 2003).

Sebbene la Corte non sia entrata nel merito della questione è opportuno esporre, sia pur sinteticamente, il contenuto delle richiamate sentenze costituzionali, con le quali la Consulta ha chiarito che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina della tassa automobilistica rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera *e*) Cost. Secondo la Corte, il tributo in esame è stato istituito con legge statale e, pertanto, non può ritenersi "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. In definitiva, alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa automobilistica unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua

⁸ La Corte Costituzionale con la sentenza n. 296 emessa il 22 settembre 2003 ha dichiarato, in materia di tasse automobilistiche, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 "Legge finanziaria per l'anno 2002".

⁹ Sentenza emessa il 22 settembre 2003 con la quale è stata dichiarata, su ricorso governativo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, concernente la tassa automobilistica, della legge della Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 "Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali".

riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa (*ex pluribus*, Corte Cost. sentenza n. 296/2003).

In secondo luogo, il Governo ha dubitato, nello specifico, della legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale.

La normativa in esame, finalizzata ad indennizzare, secondo criteri di equità, la decurtazione economica determinata da un versamento ingiustificato, riproduce sostanzialmente il disposto statuito dall'art. 2033 del Codice civile, ai sensi del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. In altre parole, il pagamento "*senza titolo*" comporta, per specifica disposizione codicistica, il diritto al rimborso della somma indebitamente versata.

L'ipotesi dell'indebito pagamento della tassa automobilistica, la quale rappresenta una *species* dell'istituto codicistico in oggetto, risulta, altresì, espressamente disciplinata dall'art. 5 del d.l. 953/1982, che riconosce il diritto del contribuente al rimborso della tassa automobilistica indebitamente corrisposta e prevede un termine prescrizione di tre anni ai fini dell'esercizio della relativa azione di ripetizione dell'indebito.

Secondo il ricorrente, tale disposizione, da un lato, ha violato l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di disciplina dei termini per l'esercizio del diritto al rimborso delle tasse automobilistiche indebitamente pagate e, dell'altro, si è mostrata incompleta, riconoscendo detto diritto in caso di perdita di possesso dell'autoveicolo senza espressamente rammentare limiti temporali.

Dal canto suo, la Regione si è difesa sostenendo la bontà del tenore letterale del comma 2 dell'art. 6, il quale non consente di ritenere la norma censurata né contrastante con i parametri costituzionali evocati, né irragionevole per la mancata previsione di un termine entro cui chiedere il rimborso. Per la difesa regionale, infatti, nell'assenza di un termine, lo stesso non può che essere desunto dalle regole generali dell'ordinamento giuridico sul punto; mentre una possibile

violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. avrebbe potuto ravvisarsi unicamente nel caso in cui la legge regionale avesse previsto termini prescrizionali più ampi rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale.

Anche in questo caso la Corte non è entrata nel merito, dichiarando la questione inammissibile. Ad avviso della Consulta, infatti, la questione è stata prospettata in termini contraddittori, dal momento che il Governo, da un lato, nel denunciare la violazione dell'evocato parametro costituzionale, ha affermato la competenza esclusiva dello Stato a legiferare nella suddetta materia e, dall'altro, nel denunciare l'omessa disciplina del termine di prescrizione da parte del legislatore regionale, ha presupposto, invece, la competenza legislativa della Regione, che prima era stata negata.